ANNO 73° 1948 FASCICOLO 1-2

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

60
948
S.10

ALMA COLLEGE LIBRARY Alma, California

SESTA SERIE - VOLUME X

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio XII. — Enciclica « Mediator Dei » sulla S. Liturgia 3
Enciclica « Optatissima pax » 17
Costituzioni Ap. — Lettere Ap. — Epistole — Allocuzioni 18
Radiomessaggio natalizio 1947 20
S. S. C. del Sant'Ufficio. — Ammissione di bandiere non benedette nei cortei funebri 23
S. C. dei Sacramenti. — Chiarimenti sul decreto « Spiritus Sancti munera » sull'amministrazione della S. Cresima 24
Pont. Commiss. per gli Studi Biblici. — De usu novi psalterii latini extra horas canonicas (con annotazione del P. Giacomo M. Vosté O. P.) 26
Pont. Commiss. per l'Arte Sacra in Italia. — Disposizioni per la rifusione delle campane raccolte dopo il 1942 e di quelle distrutte o asportate per fatti di guerra e per il rimborso delle spese. — Norme aggiuntive ed esplicative dei D.L. 6-12-1946, n. 429 e 26-10-1947, n. 1191 27

QUESTIONI — NOTE — COMMENTI

Romita Fiorenzo. — Le condizioni economiche del Clero in Italia e la così detta « perequazione dei benefici » 32
Lenti Giulio, Avv. — Ancora in tema di « exclusio boni prolis » 54

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Spigolature Legislative. — Condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (56) - Imposta sul patrimonio e cespiti danneggiati dalla guerra (56) - Adeguamento dei limiti di valore per gli atti e contratti degli Istituti Ecclesiastici e degli Enti di Culto soggetti ad autorizzazione governativa (56) - Adeguamento del limite di valore per l'autorizzazione agli acquisti da parte degli Istituti Ecclesiastici e degli Enti di Culto (57) - Autorizzazione di P. S. per l'esposizione di manifesti ed avvisi al pubblico (57) - Disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (57) - Addizionale per le spese di accertamento dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1948 (57) - Addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata (57) - Pagamento degli interessi sul Prestito della Ricostruzione (58) - Prezzi di uscita dall'ammasso dell'olio di oliva 1947-'48 (58) - Proroga delle locazioni di immobili urbani e sfratti (58) - Documentazioni di pratiche presso il Fondo Culto (59).

Diario della Curia Romana (60) - Nomine (60) - Udienze Solenni (60) - Necrologio (61) - Brevi Notizie (62) - Recensioni [Le Picard, Grazioli] (63-64) - Tra le Riviste « Archivio di Ricerche Giuridiche » (64).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Prezzo d'associazione per il 1948: Italia L. 300 - Estero $ 2

C. C. P. n. 1/16013

NOVITA'

GIOVANNI MICELI: *Guida pratica per la celebrazione del matrimonio.*

In-16°, pp. VIII-504. - L. 650 (franco porto).

L'A., Aiutante di Studio della S. C. dei Sacramenti, già noto come autore dell'opera « Le dispense matrimoniali » (pp. 293 L. 150), non ha voluto stendere un trattato sul matrimonio, ma venire incontro alle esigenze pratiche del Clero italiano con un lavoro *breve*, dovendo servire per chi, occupato nel ministero, ha poco tempo disponibile; *chiaro* per essere compreso subito anche dai sacerdoti o parroci non più freschi di studi canonici; *sicuro*, perchè fondato esclusivamente sulle leggi e sulla prassi approvata; *completo*, comprendente nel poco le prevedibili possibilità; *aggiornato* delle più recenti disposizioni ecclesiastiche e civili al riguardo.

Vi si espongono in modo agevole e piano le leggi e le prescrizioni riguardanti la celebrazione del matrimonio, prospettandovi i molteplici casi che possono occorrere ed indicandovi le soluzioni sicure, che tolgano le ansietà ai curatori di anime, che ne sono interessati, per ovviare ai troppo frequenti inconvenienti, in cui si incorre in materia di così grave importanza per inesperienza o leggerezza, che hanno indotto la S. C. dei Sacramenti ad emanare l'Istruzione del 29 giugno 1941, di cui il presente lavoro è in certo modo un largo commento.

Nozioni preliminari: Importanza del S. del M. - Competenza circa le pratiche matrimoniali.

I. - *Il processetto matrimoniale*: Pratiche iniziali - Esame degli sposi - Prova dello stato libero - Gli impedimenti matrimoniali e la dispensa - L'incartamento completo.

II - *La celebrazione del matrimonio*: La forma canonica ordinaria - Le forme straordinarie - Le forme di eccezione - La registrazione e la trascrizione del matrimonio - La legittimazione della prole - Rimedi per i matrimoni nulli - Emolumenti e tasse.

Appendici: Documenti ecclesiastici e civili - Alberi genealogici - Concordanza dei canoni.

Indici: analitico, generale.

FIORENZO ROMITA: *Le Chiese Ricettizie nel diritto canonico e civile dalle origini ai giorni nostri.* — [Estratto da « Il Monitore Ecclesiastico » a. 1944-1945]. — **In-8°, pp. 252 - L. 400 (fr. porto).**

L'A., Aiutante di Studio della S. C. del Concilio e Avvocato della S. R. Rota e della Segnatura Ap., già noto come autore del trattato storico-giuridico di legislazione musicale-sacra « Jus Musicae Liturgicae », ha potuto giovarsi di fonti inedite dell'Archivio della S. C. del Concilio per lo studio di un problema che interessa ancora il Clero italiano, in un modo particolare quello del Mezzogiorno.

Found this here

AVVERTENZA

Agli Abbonati,

Rendiamo noto che con il 1949 la Direzione e l'Amministrazione del Monitore Ecclesiastico *sono state restituite alla Casa Editrice Desclée, proprietaria della Rivista stessa, che ha deciso* sospenderne *la pubblicazione.*

Gli eventuali ritardatari dovranno necessariamente versare le quote arretrate sul c. c. p. n. 1/16013 (Via XXIV Maggio, 10).

LA DIREZIONE

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S.S. PIO XII

ENCICLICA « MEDIATOR DEI » SULLA S. LITURGIA

(*Osserv. Rom.*, 1-2 dicembre 1947)

Il S. Padre Pio XII, in data 20 novembre 1947, ha dato al mondo cattolico una nuova Enciclica, la « *Mediator Dei* »: la « magna charta » della retta dottrina liturgica.

Con un mirabile piano architettonico, graduato, unitario, organico, Pio XII, nei suoi Messaggi Natalizi, ha esposto i presupposti di un ordine internazionale, di un ordine interno delle nazioni, per una ricostruzione individuale, sociale e e politica. Nell'Enciclica « *Mystici Corporis Christi* » mirava alla costruzione dell'ordine soprannaturale, la vita interna della Chiesa, nei suoi fondamenti dogmatici. Colla presente: la vita intima ed esterna della Chiesa nel suo culto pubblico e ufficiale, con due scopi: scuotere i pigri verso il fronte di un sano movimento liturgico e frenare gli arditi; segnalare e condannare gli errori teorici e pratici, indicare le méte da raggiungere e i mezzi convenienti.

Il venerando documento pontificio consta di una *Introduzione* e di quattro parti:

I. *Natura, origine, progresso della Liturgia*: *a*) la Liturgia è culto pubblico; *b*) la Liturgia è culto interno ed esterno; *c*) la Liturgia è regolata dalla Gerarchia Ecclesiastica; *d*) progresso e sviluppo della Liturgia; *e*) tale progresso non può essere lasciato all'arbitrio dei privati.

II. *Il Culto Eucaristico*: *a*) natura del Sacrificio Eucaristico; *b*) partecipazione dei fedeli al Sacrificio Eucaristico: 1) in quanto lo offrono insieme al Sacerdote; 2) in quanto devono offrire anche se stessi come vittime; 3) mezzi per promuovere questa partecipazione; *c*) la Comunione Eucaristica; *d*) l'adorazione dell'Eucarestia.

III. *L'« Ufficio Divino » e l'Anno liturgico*: *a*) l'« Ufficio Divino »; *b*) ciclo dei Misteri nell'Anno Liturgico; *c*) le feste dei Santi.

IV. *Direttive pastorali*: *a*) si raccomandano vivamente le altre forme di pietà non strettamente liturgiche; *b*) spirito liturgico e apostolato liturgico.

* * *

La Chiesa, Corpo Mistico di Gesù Cristo, continua l'ufficio sacerdotale del suo Fondatore soprattutto con la S. Liturgia: all'altare, dove il sacrificio della Croce è perpetuamente rappresentato e rinnovato, con i Sacramenti e col quotidiano tributo di lodi offerto a Dio Ottimo Massimo.

In questi ultimi tempi si ebbe un singolare fervore di studi liturgici, si sviluppò una encomiabile ed utile gara, per cui le auguste cerimonie del Sacrificio dell'altare furono meglio conosciute, comprese e stimate; la partecipazione ai Sacramenti più larga e frequente, le preghiere liturgiche più soavemente gustate, il culto eucaristico considerato, come veramente è, il centro e la fonte della vera pietà cristiana, e applicata la dottrina del Corpo Mistico. Nel « rinnovamento » liturgico bisogna però evitare ogni eccesso e difetto. Alcuni sono troppo avidi di novità e frappongono spesso principî che, o in teoria o in pratica, compromettono questa santissima causa, e spesso anche la contaminano di errori che toccano la fede cattolica e la dottrina ascetica. La purezza della fede e della morale deve essere la norma caratteristica di questa s. disciplina, che deve assolutamente conformarsi al sapientissimo insegnamento della Chiesa.

* * *

« La Sacra Liturgia è il culto *pubblico* che il nostro Redentore rende al Padre come Capo della Chiesa, ed è il culto che la società dei fedeli rende al suo Capo e, per mezzo di Lui, all'Eterno Padre: è, per dirla in breve, il culto integrale del Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè del Capo e delle sue membra ».

Tutto il complesso del culto che la Chiesa rende a Dio deve essere *interno ed esterno*. La S. Liturgia richiede che questi due elementi siano intimamente congiunti; diversamente, la religione diventa un formalismo senza fondamento e senza contenuto.

« Non hanno, perciò, una esatta nozione della sacra Liturgia coloro i quali la ritengono come una parte soltanto esterna e sensibile del culto divino o come un cerimoniale decorativo; nè sbagliano meno coloro, i quali la considerano come una mera somma di leggi e di precetti con i quali la Gerarchia ecclesiastica ordina il compimento dei riti. Deve, quindi, essere ben noto a tutti che non si può degnamente onorare Dio se l'anima non si rivolge al conseguimento della perfezione della vita, e che il culto reso a Dio dalla Chiesa in unione col suo Capo divino ha la massima efficacia di santificazione.

... « A questo proposito, Venerabili Fratelli, desideriamo che voi rivolgiate la vostra attenzione alle nuove teorie sulla « pietà oggettiva », le quali, sforzandosi di mettere in evidenza il mistero del Corpo Mistico, la realtà effettiva della grazia santificante e l'azione divina dei Sacramenti o del Sacrificio eucaristico, vorrebbero trascurare o attenuare la « pietà soggettiva » o personale ».

Sarebbe ugualmente errato trascurare la pietà liturgica per la personale, come questa per attenersi solamente a quella.

« Se la pietà privata e interna dei singoli trascurasse l'augusto Sacrificio dell'altare e i Sacramenti e si sottraesse all'influsso salvifico che emana dal Capo nelle membra, sarebbe senza dubbio riprovevole e sterile; ma quando tutte le previdenze e gli esercizi di pietà non strettamente liturgici fissano lo sguardo dell'anima sugli atti umani unicamente per indirizzarli al Padre che è nei cieli, per stimolare salutarmente gli uomini alla penitenza e al timor di Dio e, strappatili all'attrattiva del mondo e dei vizi, per condurli felicemente per arduo cammino al vertice della santità, allora sono non soltanto sommamente lodevoli, ma necessari, perchè scoprono i pericoli della vita spirituale, ci spronano all'acquisto delle virtù e aumentano il fervore col quale dobbiamo dedicarci tutti al servizio di Gesù Cristo. La genuina pietà, che l'Angelico chiama « devozione » e che è l'atto principale della virtù della religione col quale gli uomini si ordinano rettamente, si orientano opportunamente verso Dio, e liberamente si dedicano al culto, ha bisogno della meditazione delle realtà soprannaturali e delle pratiche spirituali perchè si alimenti, stimoli e vigoreggi, e ci animi alla perfezione. Poichè la religione cristiana debitamente praticata richiede soprattutto che la volontà si consacri a Dio e influisca sulle altre facoltà dell'anima. Ma ogni atto di volontà presuppone l'esercizio della intelligenza, e, prima che si concepisca il desiderio e il proposito di darsi a Dio per mezzo del sacrificio, è assolutamente necessaria la conoscenza degli argomenti e dei motivi che impongono la religione, come, per esempio, il fine ultimo dell'uomo e la grandezza della divina maestà, il dovere della soggezione al Creatore, i tesori inesauribili dell'amore col quale Egli ci vuole arricchire, la necessità della grazia per giungere alla méta assegnataci, e la via particolare che la divina Provvidenza ci ha preparata unendoci tutti come membra di un Corpo a Gesù Cristo Capo. E poichè non sempre i motivi dell'amore fanno presa sull'anima agitata dalle passioni, è molto opportuno che ci impressioni anche la salutare considerazione della divina giustizia per ridurci alla cristiana umiltà, alla penitenza ed alla emendazione (Cfr. S. Thom., *Summa Theol.* II-II, q. 82, a. 1).

« Tutte queste considerazioni non devono essere una vuota ed astratta reminiscenza, ma devono mirare effettivamente a sottomettere i nostri sensi e le loro facoltà alla ragione illuminata dalla fede, a purificare l'anima che si unisce ogni giorno più intimamente a Cristo, e sempre più si conforma a Lui e da Lui attinge l'ispirazione e la forza divina di cui ha bisogno ».

... « Senza dubbio la preghiera liturgica, essendo pubblica supplica della inclita Sposa di Gesù Cristo, ha una dignità maggiore di quella delle preghiere private; ma questa superiorità non vuol dire che fra questi due generi di preghiera ci sia contrasto od opposizione. Tutt'e due si fondono e si armonizzano perchè animate da un unico spirito: « tutto e in tutti Cristo » (*Col.*, 3, 11), e tendono allo stesso scopo: finchè il Cristo sia formato in noi (*Gal.*, 4, 19) ».

Nei rapporti tra Liturgia e Fede, in quanto la Liturgia è *regolata dalla Gerarchia Ecclesiastica*, si denuncia « l'errore di coloro i quali pretesero che la sacra Liturgia fosse quasi un esperimento del dogma, in quanto che se una di queste verità avesse, attraverso i riti della sacra Liturgia, portato frutti di pietà e di santità, la Chiesa avrebbe dovuto approvarla, diversamente l'avrebbe ripudiata. Donde quel principio: La legge della preghiera è legge della fede (*Lex orandi, lex credendi*).

« Non è, però, così che insegna e comanda la Chiesa. Il culto che essa rende a Dio è, come brevemente e chiaramente dice S. Agostino, una continua professione di fede cattolica e un esercizio della speranza e della carità: « Dio si deve onorare con la fede, la speranza e la carità ». (*Enchiridion*, cap. 3). Nella sacra Liturgia facciamo esplicita professione di fede non soltanto con la celebrazione dei divini misteri, con il compimento del Sacrificio e l'amministrazione dei Sacramenti, ma anche recitando e cantando il Simbolo della fede, che è come il distintivo e la tessera dei cristiani, con la lettura di altri documenti e delle Sacre Lettere scritte per ispirazione dello Spirito Santo. Tutta la Liturgia ha, dunque, un contenuto di fede cattolica, in quanto attesta pubblicamente la fede della Chiesa.

« Per questo motivo, sempre che si è trattato di definire un dogma, i Sommi Pontefici e i Concili, attingendo ai cosiddetti « Fonti teologici », non di rado hanno desunto argomenti anche da questa sacra disciplina; come fece, per esempio, il Nostro Predecessore di immortale memoria Pio IX quando definì l'Immacolata Concezione di Maria Vergine. Allo stesso modo anche la Chiesa e i Santi Padri, quando si discuteva di una verità controversa o messa in dubbio, non hanno mancato di chiedere luce anche ai riti venerabili trasmessi dall'antichità. Così si ha la nota e veneranda sentenza: « La legge della preghiera stabilisca la legge della fede » (*Legem credendi lex statuat supplicandi*). [*De gratia Dei* « Indiculus »]. La Liturgia, dunque, non determina nè costituisce in senso assoluto e per virtù propria la fede cattolica, ma piuttosto, essendo anche una professione delle celesti verità, professione sottoposta al Supremo Magistero della Chiesa, può fornire argomenti e testimonianze di non poco valore per chiarire un punto particolare della dottrina cristiana. Che se vogliamo distinguere e determinare in modo generale ed assoluto le relazioni che intercorrono tra fede e Liturgia, si può affermare con ragione che « la legge della fede deve stabilire la legge della preghiera ». Lo stesso deve dirsi

anche quando si tratta delle altre virtù teologiche: « Nella... fede, nella speranza e nella carità preghiamo sempre con desiderio continuo (S. Augustin., *Ep.* 130, *ad Probam*, 18) ».

La S. Liturgia è culto della Chiesa, tocca perciò esclusivamente ad essa regolarlo, *non all'arbitrio dei privati*, nè dei troppo amanti di cose nuove nè, per l'opposto, dei troppo amanti delle cose antiche. Perciò « il solo Sommo Pontefice ha il diritto di riconoscere e stabilire qualsiasi prassi di culto, di introdurre e approvare nuovi riti e di mutare quelli che giudica doversi mutare (can. 1257); i Vescovi, poi, hanno il diritto e il dovere di vigilare diligentemente perchè le prescrizioni dei sacri canoni relative al culto divino siano puntualmente osservate (can. 1261). Non è possibile lasciare all'arbitrio dei privati, sia pure essi membri del Clero, le cose sante e venerande che riguardano la vita religiosa della comunità cristiana, l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo e il culto divino, l'onore che si deve alla SS. Trinità, al Verbo Incarnato, alla sua augusta Madre e agli altri Santi, e alla salvezza degli uomini; per lo stesso motivo a nessuno è permesso di regolare in questo campo azioni esterne che hanno un intimo nesso con la disciplina ecclesiastica, con l'ordine, l'unità e la concordia del Corpo Mistico, e non di rado con la stessa integrità della fede cattolica.

« Certo, la Chiesa è un organismo vivente, e perciò, anche per quel che riguarda la sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze ed alle esigenze che si verificano nel corso del tempo; tuttavia è severamente da riprovarsi il temerario ardimento di coloro che di proposito introducono nuove consuetudini liturgiche o fanno rivivere riti già caduti in disuso e che non concordano con le leggi e le rubriche vigenti. Così, non senza grande dolore, sappiamo che accade non soltanto in cose di poca, ma anche di gravissima importanza; non manca, difatti, chi usa la lingua volgare nella celebrazione del Sacrificio Eucaristico, chi trasferisce ad altri tempi feste fissate già per ponderate ragioni; chi esclude dai legittimi libri della preghiera pubblica gli scritti sacri del Vecchio testamento, reputandoli poco adatti ed opportuni per i nostri tempi.

« L'uso della lingua latina come vige nella gran parte della Chiesa, è un chiaro e nobile segno di unità e un efficace antidoto ad ogni corruttela della pura dottrina. In molti riti, peraltro, l'uso della lingua volgare può essere assai utile per il popolo, ma soltanto la Sede Apostolica ha il potere di concederlo, e perciò in questo campo nulla è lecito fare senza il suo giudizio e la sua approvazione, perchè, come abbiamo detto, l'ordinamento della sacra Liturgia è di sua esclusiva competenza.

« Allo stesso modo si devono giudicare gli sforzi di alcuni per ripristinare certi antichi riti e cerimonie. La Liturgia dell'epoca antica è senza dubbio degna di venerazione, ma un antico uso non è, a motivo soltanto della sua

antichità, il migliore sia in se stesso sia in relazione ai tempi posteriori ed alle nuove condizioni verificatesi. Anche i riti liturgici più recenti sono rispettabili, poichè sono sorti per influsso dello Spirito Santo che è con la Chiesa fino alla consumazione dei secoli, e sono mezzi dei quali l'inclita Sposa di Gesù Cristo si serve per stimolare e procurare la santità degli uomini.

« È certamente cosa saggia e lodevolissima risalire con la mente e con l'anima alle fonti della sacra Liturgia, perchè il suo studio, riportandosi alle origini, aiuta non poco a comprendere il significato delle feste e a indagare con maggiore profondità e accuratezza il senso delle cerimonie; ma non è certamente cosa altrettanto saggia e lodevole ridurre tutto e in ogni modo all'antico. Così, per fare un esempio, è fuori strada chi vuole restituire all'altare l'antica forma di mensa; chi vuole eliminare dai paramenti liturgici il colore nero; chi vuole escludere dai templi le immagini e le statue sacre; chi vuole cancellare nella raffigurazione del Redentore crocifisso i dolori acerrimi da Lui sofferti; chi ripudia e riprova il canto polifonico anche quando è conforme alle norme emanate dalla Santa Sede.

« Come, difatti, nessun cattolico di senno può rifiutare le formulazioni della dottrina cristiana composte e decretate con grande vantaggio in epoca più recente dalla Chiesa, ispirata e retta dallo Spirito Santo, per ritornare alle antiche formule dei primi Concili, o può ripudiare le leggi vigenti per ritornare alle prescrizioni delle antiche fonti del Diritto Canonico, così, quando si tratta della sacra Liturgia, non sarebbe animato da zelo retto e intelligente colui il quale volesse tornare agli antichi riti ed usi ripudiando le nuove norme introdotte per disposizione della Divina Provvidenza e per le mutate circostanze. Questo modo di pensare e di agire, difatti, fa rivivere l'eccessivo ed insano archeologismo suscitato dall'illegittimo concilio di Pistoia, e si sforza di ripristinare i molteplici errori che furono le premesse di quel conciliabolo e ne seguirono con grande danno delle anime, e che la Chiesa, vigilante custode del « deposito della fede » affidatole dal suo Divino Fondatore, a buon diritto condannò (Cfr. Pius VI, Const. *Auctorem fidei*, 28 aug. 1794, nn. 31-34, 39, 62, 66, 69-74). Infatti deplorevoli propositi ed iniziative tendono a paralizzare la azione santificatrice con la quale la sacra Liturgia indirizza salutarmente al Padre celeste i figli di adozione.

« Tutto, dunque, sia fatto nella necessaria unione con la Gerarchia ecclesiastica. Nessuno si arroghi il diritto di essere legge a se stesso e di imporla agli altri di sua volontà. Soltanto il Sommo Pontefice, in qualità di successore di Pietro al quale il Divin Redentore affidò il gregge universale, ed insieme i Vescovi che, sotto la dipendenza della Sede Apostolica, « lo Spirito Santo pose... a reggere la Chiesa di Dio », hanno il diritto e il dovere di governare il popolo cristiano. Perciò, Venerabili Fratelli, ogni qual volta voi tutelate la vostra autorità — all'occorrenza anche con severità salutare — non soltanto

adempite il vostro dovere, ma difendete la volontà stessa del Fondatore della Chiesa ».

* * *

Il mistero della SS. Eucarestia, istituita dal Sommo Sacerdote Gesù Cristo e rinnovata in perpetuo per sua volontà dai suoi ministri, è come la somma e il centro della religione cristiana. L'augusto Sacrificio dell'altare è un *vero e proprio* sacrificio. Identico è il sacerdote, Gesù Cristo, la cui sacra persona è rappresentata dal suo ministro. Identica la vittima, cioè il Divin Redentore, secondo la sua umana natura e nella realtà del suo Corpo e del suo Sangue; differente, però, è il modo (incruento) col quale Cristo è offerto. Identici pure i fini: la glorificazione di Dio, il ringraziamento di Dio, l'espiazione e la propiziazione, l'impetrazione.

L'augusto Sacrificio dell'altare è un insigne strumento per la distribuzione ai credenti dei meriti derivati dalla Croce del Divin Redentore.

« È necessario dunque, Venerabili Fratelli, che tutti i fedeli considerino loro principale dovere e somma dignità *partecipare* al Sacrificio Eucaristico non con una assistenza passiva, negligente e distratta, ma con tale impegno e fervore da porsi in intimo contatto col Sommo Sacerdote, come dice l'Apostolo: « Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù » (*Philipp.*, 2, 5), offrendo con Lui e per Lui, santificandosi con Lui ». Riprodurre in sè lo stesso stato d'animo che aveva il Divin Redentore quando faceva il Sacrificio di sè (adorazione, onore, lode e ringraziamento a Dio) e le condizioni della vittima (abnegazione, volontario esercizio della penitenza, dolore ed espiazione dei propri peccati). In una parola, esige la nostra mistica morte in Croce col Cristo.

« È necessario, Venerabili Fratelli, spiegare chiaramente al vostro gregge come il fatto che i fedeli prendono parte al Sacrificio Eucaristico non significa tuttavia che essi godano di poteri sacerdotali.

« Vi sono difatti, ai nostri giorni, alcuni che, avvicinandosi ad errori già condannati, insegnano che nel Nuovo Testamento si conosce soltanto un sacerdozio che spetta a tutti i battezzati, e che il precetto dato da Gesù agli Apostoli nell'ultima cena di fare ciò che Egli aveva fatto, si riferisce direttamente a tutta la Chiesa dei cristiani, e, soltanto in seguito, è sottentrato il sacerdozio gerarchico. Sostengono, perciò, che solo il popolo gode di una vera potestà sacerdotale, mentre il sacerdote agisce unicamente per ufficio commessogli dalla comunità. Essi ritengono, in conseguenza, che il Sacrificio Eucaristico è una vera e propria « concelebrazione » e che è meglio che i sacerdoti « concelebrino » insieme col popolo presente piuttosto che, nell'assenza di esso, offrano privatamente il Sacrificio (Cfr. *Conc. Trid.*, sess. 23, c. 4).

« È inutile spiegare quanto questi capziosi errori siano in contrasto con le verità più sopra dimostrate, quando abbiamo parlato del posto che compete

al sacerdote nel Corpo Mistico di Gesù. Ricordiamo solamente che il sacerdote fa le veci del popolo perchè rappresenta la persona di Nostro Signore Gesù Cristo in quanto Egli è Capo di tutte le membra ed offrì se stesso per esse: perciò va all'altare come ministro del Cristo, a Lui inferiore, ma superiore al popolo (Cfr. S. Robertus Bellarm., *De Missa*, 2, cap. 4). Il popolo invece, non rappresentando per nessun motivo la persona del Divin Redentore, nè essendo mediatore tra sè e Dio, non può in nessun modo godere di poteri sacerdotali ».

Si deve però affermare che *anche i fedeli offrono* la vittima divina, come risulta dai riti e dalle preghiere del Sacrificio Eucaristico (*Orate Fratres, Canon Missae*). « L'immolazione incruenta... è compiuta dal solo sacerdote in quanto rappresenta la persona di Cristo e non in quanto rappresenta la persona dei fedeli. Ponendo però sull'altare la vittima divina, il sacerdote la presenta a Dio Padre come oblazione a gloria della Santissima Trinità e per il bene di tutte le anime. A questa oblazione propriamente detta i fedeli partecipano nel modo loro consentito e per un duplice motivo; perchè, cioè, essi offrono il Sacrificio non soltanto per le mani del sacerdote, ma, in certo modo, anche insieme con lui, e con questa partecipazione anche l'offerta fatta dal popolo si riferisce al culto liturgico ».

« Ma non possiamo fare a meno di deplorare vivamente le esagerazioni e i travisamenti della verità che non concordano con i genuini precetti della Chiesa.

« Alcuni, difatti, riprovano del tutto le Messe che si celebrano in privato e senza l'assistenza del popolo, quasi che deviino dalla forma primitiva del sacrificio; nè manca chi afferma che i sacerdoti non possono offrire la vittima divina nello stesso tempo su parecchi altari, perchè in questo modo dissociano la comunità e ne mettono in pericolo l'unità: così non mancano di quelli che arrivano fino al punto di credere necessaria la conferma e la ratifica del Sacrificio da parte del popolo perchè possa avere la sua forza ed efficacia.

« Erroneamente in questo caso si fa appello alla indole sociale del Sacrificio Eucaristico. Ogni volta, difatti, che il sacerdote ripete ciò che fece il Divin Redentore nell'ultima cena, il sacrificio è realmente consumato, ed esso ha sempre e dovunque, necessariamente e per la sua intrinseca natura, una funzione pubblica e sociale, in quanto l'offerente agisce a nome di Cristo e dei cristiani, dei quali il Divin Redentore è Capo, e l'offre a Dio per la Santa Chiesa Cattolica e per i vivi e i defunti. E ciò si verifica certamente sia che vi assistano i fedeli — che noi desideriamo e raccomandiamo che siano presenti numerosissimi e ferventissimi — sia che non vi assistano, non essendo in nessun modo richiesto che il popolo ratifichi ciò che fa il sacro ministro.

« Sebbene, dunque, da quel che è stato detto risulti chiaramente che il santo Sacrificio della Messa è offerto validamente a nome di Cristo e della Chiesa, nè è privo dei suoi frutti sociali, anche se è celebrato senza l'assistenza di alcun inserviente, tuttavia, per la dignità di questo mistero, vogliamo e

insistiamo — come sempre volle la Madre Chiesa — che nessun sacerdote si accosti all'altare se non c'è chi gli serve e gli risponde, come prescrive il can. 813 ».

« Perchè poi l'oblazione, con la quale in questo Sacrificio i fedeli offrono la vittima divina al Padre Celeste, abbia il suo pieno effetto, ci vuole ancora un'altra cosa: è necessario, cioè, che *essi immolino se stessi come vittima* », non solamente nel Sacrificio liturgico, ma in tutta la propria vita, desiderando con ardore di divenire intimamente simili a Cristo.

I mezzi per promuovere questa partecipazione sono: l'uso del Messale, la Messa « dialogata », Messa cantata... purchè in conformità ai precetti della Chiesa e alle norme dei sacri riti, rispettando sia l'ingegno e il carattere delle persone, come pure i bisogni e le disposizioni variabili delle anime. « Chi, dunque, potrà dire, spinto da un tale preconcetto, che tanti cristiani non possono partecipare al Sacrificio Eucaristico e goderne i benefici? Questi possono certamente farlo in altra maniera che ad alcuni riesce più facile; come, per esempio, meditando piamente i misteri di Gesù Cristo, o compiendo esercizi di pietà e facendo altre preghiere che, pur differenti nella forma dai sacri riti, ad essi tuttavia corrispondono per la loro natura.

« Per la qualcosa vi esortiamo, Venerabili Fratelli, perchè, nella vostra Diocesi o giurisdizione ecclesiastica, regoliate e ordiniate la maniera più adatta con la quale il popolo possa partecipare all'azione liturgica secondo le norme stabilite dal « Messale Romano » e secondo i precetti della Sacra Congregazione dei Riti e del Codice di Diritto Canonico; così che tutto si compia col necessario ordine e decoro, nè sia consentito ad alcuno, sia pur sacerdote, di usare i sacri edifici per arbitrari esperimenti. A tale proposito desideriamo anche che nelle singole Diocesi, come già esiste una Commissione per l'arte e la musica sacra, così *si costituisca una Commissione per promuovere l'apostolato liturgico*, perchè, sotto la vostra vigilante cura, tutto si compia diligentemente secondo le prescrizioni della Sede Apostolica ».

... « Voglia Dio che tutti, spontaneamente e liberamente, corrispondano a questi solleciti inviti della Chiesa; voglia Dio che i fedeli, anche ogni giorno se lo possono, partecipino non soltanto spiritualmente al Sacrificio Divino, ma anche con la *Comunione dell'Augusto Sacramento*, ricevendo il Corpo di Gesù Cristo, offerto per tutti all'Eterno Padre. Stimolate, Venerabili Fratelli, nelle anime affidate alle vostre cure, l'appassionata e insaziabile fame di Gesù Cristo; il vostro insegnamento affolli gli altari di fanciulli e di giovani che offrano al Redentore Divino la loro innocenza e il loro entusiasmo; vi si accostino spesso i coniugi perchè, nutriti alla sacra mensa e grazie ad essa, possano educare la prole loro affidata al senso e alla carità di Gesù Cristo; siano invitati gli operai, perchè possano ricevere il cibo efficace e indefettibile che ristora le loro forze e prepara alle loro fatiche la mercede eterna nel cielo; radunate, infine,

gli uomini di tutte le classi e « costringete a entrare »; perchè questo è il pane della vita del quale hanno tutti bisogno ». Possibilmente il popolo acceda alla S. Comunione dopo che il Sacerdote ha preso dall'altare il cibo divino. Inoltre è cosa molto conveniente trattenersi con l'Ospite Divino in dolcissimo e salutare colloquio, col dovuto ringraziamento, secondo i propri particolari bisogni.

L'Eucaristia è un sacrificio ed è anche un Sacramento, che contiene in modo permanente l'Autore stesso della grazia. Merita perciò la nostra *adorazione*. « Di questo culto la Chiesa, nel decorso dei tempi, ha introdotto varie forme, ogni giorno certamente più belle e salutari: come, per esempio, devote ed anche quotidiane visite ai divini tabernacoli; benedizioni col santissimo Sacramento; solenni processioni per paesi e città, specialmente in occasione dei Congressi Eucaristici, e adorazioni dell'Augusto Sacramento pubblicamente esposto. Le quali pubbliche adorazioni talvolta durano per un tempo limitato, talvolta, invece, sono prolungate per intere ore e anche per quaranta ore; in qualche luogo sono protratte per la durata di tutto l'anno, a turno, nelle singole chiese; altrove, poi, si continuano anche di giorno e di notte, a cura di Comunità religiose; e ad esse spesso prendono parte anche i fedeli ».

... « In modo particolare, poi, è molto da lodarsi la consuetudine secondo la quale molti esercizi di pietà entrati nell'uso del popolo cristiano si concludono col rito della benedizione Eucaristica. Nulla di meglio e di più vantaggioso del gesto col quale il sacerdote, levando al cielo il Pane degli Angeli, al cospetto della folla cristiana prostrata, e volgendolo intorno in forma di croce, invoca il Padre celeste perchè voglia volgere benignamente gli occhi a suo Figlio, crocifisso per amor nostro, e a causa di Lui che volle essere nostro Redentore e fratello, e per suo mezzo, effonda i suoi doni celesti sui redenti dal sangue immacolato dell'agnello.

« Procurate, dunque, Venerabili Fratelli, con la vostra abituale, somma diligenza, che i templi edificati dalla fede e dalla pietà delle generazioni cristiane nel decorso dei secoli come un perenne inno di gloria a Dio Onnipotente e come degna dimora del nostro Redentore nascosto sotto le specie Eucaristiche, siano il più possibile aperti ai sempre più numerosi fedeli, perchè essi, raccolti ai piedi del nostro Salvatore, ascoltino il suo dolcissimo invito: « Venite a me voi tutti che siete tribolati ed oppressi, ed io vi ristorerò ». Siano davvero i templi la casa di Dio, nella quale chi entra per domandare favori, si allieti di tutto conseguire e ottenga la celeste consolazione ».

* * *

« L'*Ufficio Divino* è la preghiera del Corpo Mistico di Cristo, rivolta a Dio a nome di tutti i cristiani e a loro beneficio, essendo fatta dai sacerdoti, dagli altri ministri della Chiesa e dai religiosi, a ciò dalla Chiesa stessa delegati.

« Quali debbano essere il carattere e il valore di questa lode divina si ricava

dalle parole che la Chiesa suggerisce di dire prima di iniziare le preghiere dell'Ufficio, prescrivendo che siano recitate « degnamente, attentamente e devotamente ». In unione col Cristo, che per mezzo del suo Spirito, prega in noi il Padre, cantare nell'esilio terreno l'inno che si canta in cielo per tutta l'eternità: All'eccelsa dignità di questa preghiera della Chiesa deve corrispondere la intenta devozione dell'anima nostra, il movimento interiore del nostro spirito.

« A rigore di diritto nulla è prescritto ai laici in questa materia; ma è sommamente da desiderare che essi prendano parte attiva al canto o alla recita della ufficiatura del Vespro, nei giorni festivi, nella propria parrocchia. Raccomandiamo vivamente, Venerabili Fratelli, a voi ed ai vostri fedeli, che non cessi questa pia consuetudine e che si richiami possibilmente in vigore ove fosse scomparsa. Ciò avverrà certamente con frutti salutari se il Vespro sarà cantato non solo degnamente e decorosamente, ma anche in maniera da allettare soavemente in vari modi la pietà dei fedeli... La domenica e i giorni festivi devono essere consacrati, dunque, al culto divino con il quale si adora Dio e l'anima si nutre del cibo celeste: e sebbene la Chiesa prescriva soltanto che i fedeli si devono astenere dal lavoro servile e devono assistere al Sacrificio Eucaristico, e non dia nessun precetto per il culto vespertino, però, oltre i precetti, ci sono anche le sue insistenti raccomandazioni e desideri... È necessario, senza dubbio, che tutti si rechino nei nostri templi, per essere istruiti nella verità della fede cattolica, per cantare le lodi di Dio, per essere arricchiti dal sacerdote con la benedizione Eucaristica e muniti dell'aiuto celeste contro le avversità della vita presente. Procurino tutti di imparare le formule che vengono cantate nei Vespri, e cerchino di penetrarne l'intimo significato ».

Il *ciclo dell'Anno Liturgico* fa rivivere nei fedeli il Cristo nei suoi misteri di umiliazione, di redenzione e di trionfo, misteri « che sono perennemente presenti ed operanti, non nel modo incerto e nebuloso del quale parlano alcuni recenti scrittori », ma perchè « sono esempi illustri di perfezione cristiana e fonte di grazia divina per i meriti e l'intercessione del Redentore, e perchè perdurano in noi col loro effetto, essendo ognuno di essi, nel modo consentaneo alla propria indole, la causa della nostra salvezza ». Perciò sono « lontani dal vero e genuino concetto della Liturgia quegli scrittori moderni, i quali, ingannati da una pretesa più alta disciplina mistica, osano affermare che non ci si deve concentrare sul Cristo storico, ma sul Cristo « pneumatico e glorificato »; e non dubitano di asserire che nella pietà dei fedeli si sarebbe verificato un mutamento, per cui il Cristo è stato quasi detronizzato, con l'occultamento del Cristo glorificato che vive e regna nei secoli dei secoli e siede alla destra del Padre, mentre al suo posto è subentrato il Cristo della vita terrena. Alcuni, perciò, arrivano fino al punto di voler rimuovere dalle chiese le immagini del Divin Redentore che soffre in Croce. Ma queste false opinioni sono del tutto contrarie alla sacra dottrina tradizionale ».

Le *feste dei Santi* ci presentano dei modelli, i cui fedeli esempi di santità

ci spingono ad adornarci delle stesse virtù del Divin Redentore; e tra di essi, poi, ha un culto preminente Maria Vergine, Madre di Dio.

* * *

Tale è l'essenza e la ragione d'essere della sacra Liturgia: essa riguarda il Sacrificio, i Sacramenti e la lode di Dio; l'unione delle nostre anime con Cristo e la loro santificazione per mezzo del Divin Redentore, perchè sia onorato Cristo, e per Lui ed in Lui la santissima Trinità: *Gloria al Padre, al Figliuolo e allo Spirito Santo.*

* * *

Si raccomandano vivamente le altre forme di pietà non strettamente liturgiche. « Vogliamo che anche il popolo cristiano non sia alieno » da alcuni esercizi di pietà che la Chiesa raccomanda grandemente al Clero ed ai Religiosi. « Essi sono, per parlare soltanto dei principali, la meditazione di argomenti spirituali, l'esame di coscienza, i ritiri spirituali, istituiti per riflettere più intensamente sulle verità eterne, la visita al Santissimo Sacramento e le preghiere particolari in onore della Beata Vergine Maria, tra le quali eccelle, come tutti sanno, il Rosario... Non vi stancate, dunque, Venerabili Fratelli, nel vostro zelo pastorale, di raccomandare ed incoraggiare questi esercizi di pietà, dai quali scaturiranno senza dubbio al popolo a voi affidato frutti salutari. Soprattutto, non permettete — come alcuni ritengono, o con la scusa di un rinnovamento della Liturgia, o parlando con leggerezza di una efficacia e dignità esclusive dei riti liturgici — che le chiese siano chiuse durante le ore non destinate alle pubbliche funzioni, come già accade in alcune regioni; che si trascurino l'adorazione e la visita del Santissimo Sacramento; che si sconsigli la confessione dei peccati fatta a solo scopo di devozione; che si trascuri, specialmente tra la gioventù, fino al punto di illanguidire, il culto della Vergine Madre di Dio, che, come dicono i Santi, è segno di predestinazione ».

Si raccomandano: i ritiri mensili, gli esercizi spirituali, i mesi di maggio e giugno, i tridui, le novene, la « via crucis ». Queste pie pratiche « contribuiscono alla nostra partecipazione al culto liturgico. Per cui farebbe cosa perniciosa e del tutto erronea chi osasse temerariamente assumersi la riforma di questi esercizi di pietà per costringerli nei soli schemi liturgici... Non vi stancate soprattutto di inculcare a ognuno che la vita cristiana non consiste nella molteplicità e varietà delle preghiere e degli esercizi di pietà, ma consiste piuttosto in ciò che essi contribuiscano realmente al progresso spirituale dei fedeli e perciò all'incremento della Chiesa tutta ».

Lo *spirito liturgico e l'apostolato liturgico* esigono che in tutte le cose della Liturgia splendano soprattutto « questi tre ornamenti: la santità, che aborre da ogni influenza profana; la nobiltà delle immagini e delle forme alla

quale serve ogni arte genuina e migliore; l'universalità, la quale, conservando i legittimi costumi e le legittime consuetudini regionali, esprime la cattolica unità della Chiesa ». (Cfr. Pius X, Motu Proprio *Tra le sollecitudini*, 22 novembre 1903).

« Desideriamo e raccomandiamo caldamente ancora una volta *il decoro dei sacri edifici e dei sacri altari*. Ognuno si senta animato dalla parola divina: « Lo zelo della tua casa mi ha divorato »; e si adoperi secondo le sue forze, perchè ogni cosa, sia nei sacri edifici, sia nelle vesti e nella suppellettile liturgica, anche se non brilli per eccessiva ricchezza e splendore, sia, tuttavia, proprio e mondo, essendo tutto consacrato alla Divina Maestà. Che se già più sopra abbiamo riprovato il non retto modo di agire di coloro i quali, con la scusa di ripristinare l'antico, vogliono espellere dai templi le immagini sacre, riteniamo qui esser Nostro doveve riprendere la pietà non bene educata di coloro i quali, nelle chiese e sugli stessi altari, propongono alla venerazione, senza giusto motivo, molteplici simulacri ed effigi, coloro i quali espongono reliquie non riconosciute dalla legittima autorità, coloro infine, i quali insistono su cose particolari e di poca importanza, mentre trascurano le principali e necessarie, e così rendono ridicola la religione, e avviliscono la gravità del culto. Richiamiamo anche il decreto « sulle nuove forme di culto e di devozione da non introdurre » (Decr. S. Officii, 26 maii 1937); la cui religiosa osservanza raccomandiamo alla vostra vigilanza.

« Quanto alla *musica*, si osservino scrupolosamente le determinate e chiare norme emanate da questa Sede Apostolica. Il canto gregoriano, che la Chiesa Romana considera cosa sua, perchè ricevuto da antica tradizione e custodito nel corso dei secoli sotto la sua premurosa tutela, e che essa propone ai fedeli come cosa anche loro propria, e che prescrive in senso assoluto in alcune parti della Liturgia, non soltanto aggiunge decoro e solennità alla celebrazione dei divini Misteri, ma contribuisce massimamente anche ad accrescere la fede e la pietà degli astanti. Al qual proposito i Nostri Precedessori di immortale memoria Pio X e Pio XI stabilirono — e Noi confermiamo volentieri con la Nostra autorità le disposizioni da essi date — che nei Seminari e negli Istituti religiosi sia coltivato con studio e diligenza il canto Gregoriano, e che, almeno presso le chiese più importanti, siano restaurate le antiche *Scholae cantorum*, come già è stato fatto con felice risultato in non pochi luoghi (Cfr. Pius X *l.c.*; Pius XI, Const. *Divini cultus*, 2, 5).

« Inoltre, « perchè i fedeli partecipino più attivamente al culto divino, sia ripristinato il canto Gregoriano anche nell'uso del popolo, per la parte che ad esso popolo spetta. Ed urge veramente che i fedeli assistano alle sacre cerimonie non come spettatori muti ed estranei, ma toccati nel profondo dalla bellezza della Liturgia,... che alternino secondo le norme prescritte la loro voce alle voci del sacerdote e della cantoria; se ciò, grazie a Dio, si verificherà, allora non accadrà più che il popolo risponda appena con un lieve e sommesso

mormorio alle preghiere comuni dette in latino e in lingua volgare » (Cfr. Pius XI, *l.c.*, 9).

« Non si può, tuttavia, asserire che la musica e il canto moderno debbano essere esclusi del tutto dal culto cattolico. Anzi, se nulla hanno di profano o di sconveniente alla santità del luogo e dell'azione sacra, nè derivano da una vana ricerca di effetti straordinari ed insoliti, allora è necessario certamente aprire ad essi le porte delle nostre chiese, potendo ambedue contribuire non poco allo splendore dei sacri riti, alla elevazione delle menti e, insieme, alla vera devozione.

« Vi esortiamo anche, Venerabili Fratelli, ad aver cura di promuovere il canto religioso popolare e la sua accurata esecuzione fatta con la conveniente dignità, potendo esso stimolare ed accrescere la fede e la pietà delle folle cristiane.

« Ma urge soprattutto che i cristiani vivano la vita liturgica, e ne alimentino e incrementino lo spirito soprannaturale. Provvedete dunque alacremente che il giovane clero sia formato alla intelligenza delle sacre cerimonie, alla comprensione della loro maestà e bellezza, e impari diligentemente le rubriche, in armonia con la sua formazione ascetica, teologica, giuridica e pastorale. E ciò non soltanto per ragioni di cultura, non soltanto perchè il seminarista possa un giorno compiere i riti della religione con l'ordine, il decoro e la dignità necessari, ma soprattutto perchè sia educato in intima unione con Cristo Sacerdote, e diventi un santo ministro di santità ».

Così pure occorrerà curare l'opera dei chierichetti e istruire il popolo, anche con corsi di predicazione straordinari, sui tesori di pietà contenuti nella sacra Liturgia.

« È assolutamente necessario, però, che in tutto ciò vigiliate attentamente perchè nel campo del Signore non si introduca il nemico per seminarvi la zizzania in mezzo al grano; perchè, in altre parole, non si infiltrino nel vostro gregge i perniciosi e sottili errori di un falso *misticismo* e di un nocivo *quietismo* — errori da Noi, come sapete, già condannati (Cfr. Enc. *Mystici Corporis*) — e perchè le anime non siano sedotte da un pericoloso *umanesimo*, nè si introduca una falsa dottrina che altera la nozione stessa della fede, nè, infine, un eccessivo *archeologismo* in materia liturgica. Curate con egual diligenza perchè non si diffondano le false opinioni di coloro i quali a torto credono e insegnano che la natura umana di Cristo glorificata abiti realmente e con la sua continua presenza nei giustificati, oppure che una unica e identica grazia congiunga Cristo con le membra del suo Corpo.

« Non vi lasciate disaminare dalle difficoltà che nascono; mai si scoraggi il vostro zelo pastorale... e fate con ogni mezzo che si affollino dovunque le chiese e gli altari di cristiani, i quali, come membra vive unite al loro Capo divino, siano ristorati dalle grazie dei Sacramenti, celebrino l'augusto Sacrificio con Lui e per Lui, e diano all'Eterno Padre le lodi dovute ».

ENCICLICA « OPTATISSIMA PAX »

(*Osserv. Rom.*, 21 dicembre 1947)

Il S. Padre, il 18 dicembre 1947, ha emanato un'Enciclica per indire pubbliche preghiere per la pacificazione delle classi sociali e dei popoli. « Da una parte l'economia in molte Nazioni, per causa delle ingenti spese militari e delle enormi distruzioni belliche, è in istato di tale incertezza ed esaurimento che spesso non è in grado di risolvere i problemi che si prospettano e di alimentare quelle opere opportune, con le quali si potrebbe dar lavoro a quanti sono, purtroppo, costretti contro la loro volontà ad un ozio infruttuoso; dall'altra parte, purtroppo, non mancano coloro che esasperano e sfruttano la miseria delle classi proletarie, con segreto e astuto calcolo, e impediscono quindi quei nobili sforzi con i quali si cerca di ricostruire, con retto ordine e con giustizia, le fortune andate disperse.

Ma è necessario, finalmente, che tutti comprendano che non con le discordie, con i tumulti, con le stragi fraterne si possono riacquistare i beni perduti o salvare quelli in pericolo, ma soltanto con operosa concordia, con mutua cooperazione, con pacifico lavoro.

Coloro che, con piano premeditato, sollevano in modo inconsulto la folla eccitandola a tumulti, a sedizioni e ad offese della libertà altrui, senza dubbio non giovano a mitigare l'indigenza del popolo, ma piuttosto l'accrescono e provocano l'estrema rovina, esacerbando l'odio e interrompendo il corso delle opere della vita cittadina. Infatti le lotte dei partiti « furono e saranno per molti popoli una calamità più grande della stessa guerra, della fame e delle epidemie » (*Liv.*, Hist., l. IV, c. 9).

Ma in pari tempo è doveroso che tutti comprendano che la crisi sociale è tanto grande al presente e tanto pericolosa per l'avvenire da rendere necessario che ciascuno — e specialmente chi ha beni maggiori — anteponga il bene comune ai vantaggi e alle utilità private.

E prima d'ogni altra cosa è assolutamente urgente pacificare gli animi, riportarli a un fraterno consenso, a una mutua comprensione, a una cooperazione vicendevole, in modo da poter attuare quelle dottrine e quelle norme direttive che sono consentanee agli insegnamenti cristiani e alle condizioni dell'ora presente.

Ricordino tutti che quella congerie di mali, che negli anni trascorsi abbiamo dovuto sopportare, si è abbattuta sulla umanità principalmente perchè la divina Religione di Gesù Cristo, che è fautrice di mutua carità tra i cittadini, i popoli e le genti, non regolava, come sarebbe stato necessario la vita privata, domestica e pubblica. Se dunque per questo allontanamento da Cristo la retta via è stata smarrita, è necessario far ritorno a Lui sia nella vita pubblica che in quella privata; se l'errore ha ottenebrato le menti è necessario ritornare a

quella verità, che essendo stata divinamente rivelata, indica il cammino che conduce al cielo; se finalmente l'odio ha apportato frutti mortiferi occorre riaccendere quell'amore cristiano che può da solo sanare tante piaghe mortali, superare tanti paurosi pericoli, addolcire tante angosciose sofferenze ».

Che il Divino Infante voglia benigno estinguere ed allontanare le faci che sono minacciosamente agitate dall'odio nelle sedizioni e nei tumulti. Illumini coloro che sono tratti in inganno da errori ammantati dalle speciose apparenze della verità; reprima e plachi negli animi l'odio, componga le discordie, faccia rivivere e vigoreggiare la carità cristiana. Insegni a coloro, che usufruiscono di una larga fortuna, una provvida generosità verso i poveri, apporti ai tribolati spirituali consolazioni celesti. I bimbi innocenti innalzino a Lui le loro candide voci e le loro esili manine, implorando pace, concordia, mutua carità.

Costituzioni Apostoliche. — I. *Nyassae* (*Nyassae septentrionalis*). Erezione della nuova Prefettura Ap. del Nyassa settentrionale, formata della parte settentrionale del Vicariato Ap. del Nyassa. 8 maggio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 432).

II. *Glasguensis et Candidae Casae seu Gallovidiensis* (*Matrisfontis - Pasletana*). Dall'Archidiocesi di Glasgow sono separate tre parti territoriali, di cui una viene aggiunta alla Diocesi di Galloway, le altre due costituiscono le due nuove Diocesi di Motherwell e di Pasleto. 25 maggio. (*A.A.S.*, 1947, p. 473).

III. *Glasguensis*. Erezione della Chiesa Arcivescovile di Glasgow in Metropolitana e costituzione di una nuova Provincia Ecclesiastica. 25 maggio. (*A.A.S.*, 1947, p. 476).

IV. *Gaoensis* (*Nounensis*). Erezione della nuova Prefettura Ap. di Nouna, formata da parte territoriale della Prefettura Ap. di Gao. 12 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 433).

V. *De Bobo - Dioulasso* (*Sikassensis*). Erezione della nuova Prefettura Ap. di Sikasso, formata da parte territoriale del Vicariato Ap. di Bobo Diulasso. 12 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 435).

VI. *Accraënsis*. La Prefettura Ap. di Accra viene innalzata a Vicariato Ap. 12 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 436).

VII. *De Bamako* (*Kayesensis*). Erezione della nuova Prefettura Ap. di Kayes, formata da parte territoriale del Vicariato Ap. di Bamako nel Sudan Francese. 12 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 438).

VIII. *De Calabar*. La Prefettura Ap. di Calabar, nell'Africa Occ. Britannica, viene innalzata a Vicariato Ap. 12 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 605).

IX. *De Ouagadougou* (*Ouahigouyaensis*). Erezione delle nuova Prefettura Ap. di Ouagadougou, nel Sudan Francese. 12 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 606).

X. *Montis Laurei.* Erezione del Capitolo dei canonici nella Chiesa Cattedrale della Diocesi di Mont-Laurier (Canadà). 21 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 608).

XI. *Rosariensis.* Erezione del Capitolo dei canonici nella Chiesa Cattedrale della Diocesi di Rosario (Argentina). 5 luglio. (*A.A.S.*, 1947, p. 610).

XII. *De Kafiristan et Cashmirensis* (*Rawalpindiensis*). La Prefettura Ap. di Kafiristan e Kashmir, nelle Indie Orientali, viene innalzata a Diocesi col nome di Rawalpindi. 10 luglio. (*A.A.S.*, 1947, p. 612).

XIII. *De Taming* (*Tamimensis*). La Prefettura Ap. di Taming (Cina) viene costituita in Diocesi. (*A.A.S.*, 1947, p. 614).

Lettere Apostoliche. — I. La Chiesa di S. Vittore M. a Missaglia (Brianza) nell'Archidiocesi Milanese è decorata del titolo di Basilica minore. 30 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 439).

II. La Chiesa Cattedrale di Termoli viene innalzata alla dignità di Basilica minore. 25 aprile 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 610).

III. Erezione della Delegazione Ap. nell'Arcipelago Indonesiano. 7 luglio. (*A.A.S.*, 1947, p. 618).

Epistole. — I. All'Em.mo Card. Emmanuele Arce y Ochotorena, Arc. di Tarragona, Legato Pontificio al Santuario della Madonna di Monserrato (Spagna). 12 aprile 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 442).

II. Al Rev.mo P. Carlo Flory, Presidente della Settimana Sociale di Strasburgo. 18 luglio. (*A.A.S.*, 1947, p. 444).

III. All'Em.mo Card. G. Ernesto Van Roey, Arciv. di Malines, nel 50° di Sacerdozio. 6 agosto. (*A.A.S.*, 1947, p. 447).

IV. All'Em.mo Card. Giovanni De Jong, Arciv. di Utrecht, Legato Pontificio al Congresso Mariano Olandese di Maastricht. 15 agosto. (*A.A.S.*, 1947, p. 451).

V. All'Em.mo Card. G. Luigi Copello, Arciv. di Buenos Aires, Legato Pontificio al Congresso Mariano Argentino di Luján. 28 settembre. (*A.A.S.*, 1947, p. 619).

VI. Al Rev.mo P. Pacifico Perantoni, Ministro Generale dei Frati Minori, in occasione del 5° centenario della nascita dell'Apostolo della Cina, Giovanni da Montecorvino. 4 novembre. (*Osserv. Rom.*, 1° febbraio 1948).

Allocuzioni. — I. Ai partecipanti al Congresso Nazionale Italiano di Apicoltura. 27 novembre 1947. (*Osserv. Rom.*, 28 novembre).

II. Alla Gioventù Romana di A.C. nel 35° della sua Federazione Diocesana. Il S. Padre, dopo aver affermato di voler essere il « Papa della Gioventù », determinava loro la consegna. « L'ora presente ve la detta in forma perentoria,

come un triplice monito: chiari principî, coraggio personale, unione indissolubile della religione e della vita », sotto lo scettro, il vessillo, la guida dell'Immacolata. 7 dicembre (*Osserv. Rom.*, 9-10 dicembre).

III. All'On. Sindaco di Roma Prof. Ing. Salvatore Rebecchini e ai componenti la Giunta Municipale Capitolina. 17 dicembre. (*Osserv. Rom.*, 18 dicembre).

IV. All'Ecc.mo Corpo Diplomatico accreditato presso la S. Sede, per la presentazione dei voti augurali a S.S. 31 dicembre. (*Osserv. Rom.*, 1° gennaio 1948).

V. Al « Movimento Avanguardia Cattolica Italiana ». 4 gennaio 1948. (*Osserv. Rom.*, 5-6 gennaio).

VI. A. S. E. il Sig. Dott. Roberto Despradel, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Dominicana, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 8 gennaio. (*Osserv. Rom.*, 9 gennaio).

VII. Al Patriziato e alla Nobiltà Romana in risposta ai voti augurali per il nuovo anno. 14 gennaio. (*Osserv. Rom.*, 15 gennaio).

RADIOMESSAGGIO NATALIZIO 1947

(*Osserv. Rom.*, 25 dicembre 1947)

L'Europa e il mondo intero si trovano ad una svolta del loro destino. Sono oggi più che mai lontani dalla vera pace, da una piena e perfetta guarigione dei loro mali, dallo stabilimento di un nuovo ordine nell'armonia, nell'equilibrio e nella giustizia. Si ha una lotta titanica fra i due spiriti opposti che si disputano il mondo.

« Lo stigma, che porta sulla fronte il nostro tempo e che è causa di disgregazione e di decadimento, è la tendenza sempre più manifesta alla « insincerità ». Mancanza di veracità, che non è soltanto un espediente occasionale, un ripiego per trarsi d'impaccio in momenti d'improvvise difficoltà o d'impreveduti ostacoli. No. Essa apparisce al presente quasi eretta a sistema, elevata al grado di una strategia in cui la menzogna, il travisamento delle parole e dei fatti, l'inganno, sono divenuti classiche armi offensive, che alcuni maneggiano con maestria, orgogliosi della loro abilità; tanto l'oblio di ogni senso morale è, ai loro occhi, parte integrante della tecnica moderna nell'arte di formare la pubblica opinione, di dirigerla, di piegarla al servizio della loro politica, risoluti come sono a trionfare ad ogni costo, nelle lotte d'interessi e di opinioni, di dottrine e di egemonie.

« Non è Nostro proposito di descrivere qui specificatamente le rovine prodotte da questo torneo d'« insincerità » nella vita pubblica; abbiamo però il dovere di aprire gli occhi ai cattolici di tutto il mondo — ed anche a quanti

hanno con Noi comune la fede in Cristo e in un Dio trascendente — sui pericoli che questo predominio della falsità fa correre alla Chiesa, alla civiltà cristiana, a tutto il patrimonio religioso ed anche semplicemente umano, che da due millenni ha dato ai popoli la sostanza della loro vita spirituale e della loro reale grandezza.

« Come già Erode, ansioso di far uccidere il bambino di Betlemme, celò il suo proposito sotto la maschera della devozione e si studiò di tramutare i Magi dal cuore retto in spie inconsapevoli; così ora i moderni imitatori di lui mettono tutto in opera per nascondere alle popolazioni i loro veri disegni e farne gli strumenti ignari dei loro scopi. Ma una volta conquistato il potere e appena sentono di tenerne ben saldamente in mano le redini, essi lasciano a poco a poco cadere il velo e passano progressivamente dalla oppressione della dignità e della libertà umana alla soppressione di ogni sana e indipendente attività religiosa.

« Ora Noi chiediamo a tutti gli onesti: Come può l'umanità risanare; come può dagli errori e dalle agitazioni della torbida ora presente sorgere un « nuovo ordine » degno di questo nome, se i confini tra amico e nemico, tra il sì e il no, tra la fede e la incredulità vengono cancellati e spostati? La Chiesa, piena sempre di carità e di bontà verso le persone di quei traviati, fedele tuttavia alla parola del divino suo Fondatore, che ha dichiarato: « Chi non è con me, è contro di me » (*Matt.* 12, 30), non può mancare al dovere di denunziare l'errore, di togliere la maschera ai « fabbricatori di menzogne » (*Iob* 13, 4), che si presentano come lupi in veste di agnelli (cfr. *Matt.* 7, 15), come precursori e iniziatori di un nuovo tempo felice, e di avvertire i fedeli di non lasciarsi stornare dal retto cammino, nè illudere da fallaci promesse.

« La Nostra posizione fra i due campi opposti è scevra di ogni preconcetto, di ogni preferenza verso l'uno o l'altro popolo, verso l'uno o l'altro blocco di nazioni, come è aliena da qualsiasi considerazione di ordine temporale. Essere con Cristo o contro Cristo: è tutta la questione. Voi ben comprenderete perciò quanto Ci riesca doloroso il vedere una propaganda ostile snaturare i Nostri pensieri e le Nostre parole, esacerbare gli spiriti, impedire i pacifici scambi d'idee, scavare più profondamente la fossa, che separa da Noi tante anime, redente dal sangue e dall'amore del medesimo divino Salvatore. Nel fondo di tutto ciò si riconosce sempre la stessa duplicità, voluta e freddamente adoperata come l'arma più penetrante contro la giustizia e la verità, per impedire il riavvicinamento, la riconciliazione e la pace.

« La inevitabile conseguenza di un tale stato di cose è la scissione della umanità in potenti e contrastanti gruppi, la cui legge suprema di vita e di azione è una fondamentale e invincibile diffidenza, che è al tempo stesso il tragico paradosso e la maledizione del nostro tempo. Ognuna delle opposte parti si crede obbligata a questa diffidenza come ad una necessità di elementare cautela. Ed ecco che, per il fatto stesso, una gigantesca muraglia si leva

a rendere vano ogni sforzo per ridonare alla sconvolta famiglia umana i benefici di una vera pace.

« Non abbiamo forse dovuto, anche nel corso di queste ultime settimane, toccare con mano gli effetti di questa reciproca diffidenza, nel vedere una così importante Conferenza delle Grandi Potenze giungere al suo termine, senza aver conseguito quei progressi essenziali e definitivi nel cammino della pace, che ansiosamente se ne attendevano? Per uscire da queste strettezze, in cui il culto della « insincerità » ha condotto il mondo, un solo varco è possibile: il ritorno allo spirito e alla pratica di una rettilinea veracità.

« Nessuno oggi — a qualunque campo o partito sociale o politico appartenga — che intenda di far valere, nella bilancia del destino dei popoli, per il presente o per il futuro, il peso delle sue convinzioni e dei suoi atti, ha diritto di mascherare il suo volto, di voler apparire quel che non è, di ricorrere alla strategia della menzogna, della costrizione, della minaccia, per restringere, nell'esercizio della loro giusta libertà e dei loro diritti civili, i cittadini onesti di tutti i Paesi.

« Perciò, diletti figli e figlie, Noi vi diciamo: Domani celebreremo la Natività di Colui, dalle cui labbra uscì un giorno il grido: « *Veritas liberabit vos* » (Io. 8, 32): la verità (che è la sua dottrina) vi farà liberi! Mai forse questo grido non è risonato più potente che oggi in un mondo affamato di pace, che sente gravare su di sè il giogo della menzogna. E a Lui, che si è incarnato per essere a tutti « via, verità e vita », risponda la supplichevole preghiera di tutta la Cristianità, affinchè la verità ritrovi il cammino nel cuore dei reggitori dei popoli, di cui un sì o un no può determinare la sorte del mondo, e con la verità rifulga sulla terra non un ingannevole miraggio, ma la stella luminosa della divina pace di Betlemme ».

Gli eccessi e le atrocità, che una politica caduta nel nichilismo morale, prima responsabile della miseria di cui oggi soffre il mondo, non solo praticava nella guerra da lei stessa provocata, ma osava anche giustificare teoricamente, le deportazioni forzate, l'assoggettamento a faticosi lavori, sono una sfida alle più elementari leggi di umanità, alla lettera e allo spirito del diritto delle genti.

Solo una più larga ampiezza di vedute, una più saggia e accorta politica da parte degli Uomini, che hanno nelle loro mani la sorte del mondo, potranno apportare una soluzione tollerabile ad un problema altrimenti insolubile! Che non si lascino turbare dalle contraddizioni e dalle resistenze, che non potranno loro mancare, e che precisamente in questi giorni sembrano crescere d'intensità per suscitare una nuova guerra dei nervi, per attizzare la discordia, per rovinare gli sforzi dei campioni dell'unione e della pacificazione.

L'umanità deve dominare le forze della divisione e della discordia, grazie ad un sincero spirito di fraternità. Esso è in pericolo di estinguersi e di morire, perchè le passioni egoistiche prendono il passo sulla sana ragione, i duri proce-

dimenti di sopraffazione e di violenza sulla leale comprensione e i reciproci riguardi, la sprezzante noncuranza dei danni, che ne derivano, sulla cura assidua del pubblico bene. Comincia perciò a svanire la fede in Dio, Padre di tutti gli uomini. Allora è aperta la via alla lotta di tutti contro tutti, lotta che non conosce che il diritto del più forte. Propagatori di fallaci propositi si studiano di far proseliti fra gli esaltati e gl'ingenui, anche su questo sacro suolo dell'Urbe, messaggeri di una concezione del mondo e della società umana fondata sull'incredulità e sulla violenza.

Speranza e fiducia. Però l'ora è venuta. I timidi e gl'imboscati sono ben vicini a divenire disertori e traditori. Sarebbe disertore e traditore chiunque volesse prestare la sua collaborazione materiale, i suoi servigi, le sue capacità, il suo aiuto, il suo voto a partiti e a poteri, che negano Dio, che sostituiscono la forza al diritto, la minaccia e il terrore alla libertà, che fanno della menzogna, del contrasto, del sollevamento delle masse, altrettante armi della loro politica, che rendono impossibile la pace interna ed esterna.

Pregate e lavorate per ottenere da Dio che l'anno 1948 sia per l'Europa ferita, per i popoli straziati dalle discordie, l'anno del rinascimento e della pace.

RADIOMESSAGGI. — I Al Congresso Internazionale delle Congregazioni Mariane di Barcellona. 7 dicembre 1947. (*Osserv. Rom.*, 9-10 dicembre).

II. Al Clero e al popolo dell'Argentina per una rinnovata alacre azione di soccorso. 1° febbraio 1948. (*Osserv. Rom.*, 2-3 febbraio).

S. S. CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO

AMMISSIONE DI BANDIERE NON BENEDETTE NEI CORTEI FUNEBRI

(*Foglio Eccl. Palermitano*, 1947, p. 1)

N. 37-1947 Roma, 6 marzo 1947.

Em.mo e Rev.mo Signor mio Oss.mo,

è pervenuto a questa S.S.C. il venerato foglio n. 68 in data del 27 gennaio u.s., con cui l'Em. V.R., dopo aver informato che l'Episcopato Siculo aveva deciso di « non benedire nessuna bandiera di partito, anche se il partito avesse un programma cristiano », domandava istruzioni circa l'ammissione di bandiere non benedette nei cortei funebri, nella parte che segue il feretro.

In proposito mi reco premura di significare all'E.V. che gli Em.mi e Rev.mi Padri di questa S.S.C., nella Riunione Plenaria del 5 marzo, hanno innanzi tutto rilevato la saggezza e l'opportunità della decisione, presa da codesti Ordinari, di non permettere che siano benedette bandiere di qualsiasi partito politico, e quindi di proibire che siano introdotte in chiesa.

Per quel che riguarda poi l'istruzione richiesta, gli Em.mi Padri, mentre hanno confermato quanto è stato giustamente stabilito da codesti Ecc.mi Ordinari, e cioè che « nella parte che precede il feretro non debbano essere ammesse bandiere non benedette », ritengono non potersi dare una norma generale e obbligatoria riguardo alla parte del corteo che si forma spontaneamente con l'agglomerarsi del popolo dietro il feretro, tanto più che difficilmente si possono controllare e ordinare enti o persone in questa parte privata del corteo.

La cosa potrà essere quindi regolata dagli Ordinari secondo quanto sembrerà loro più opportuno e possibile, attese le circostanze locali. È evidente però che, se pure le Autorità religiose riterranno non potersi impedire la presenza di vessilli di partito tra la moltitudine che segue il feretro, deve restare sempre fermo che, quando il corteo ed il feretro stesso entreranno in chiesa, le insegne in questione dovranno essere escluse.

Profitto della circostanza per baciarLe umilmente le Mani e professarmi con sensi di profonda venerazione,

dell'Em. V. Rev.ma

um.mo obb.mo dev.mo servo vero

✠ F. Card. Marchetti Selvaggiani, *Segretario.*

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

I. *Conversanensis et Monopolitanae.* Decreto per la mutazione dei confini delle Diocesi di Conversano e di Monopoli. 18 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 500).

II. *Tarvisina.* Decreto per il conferimento del titolo abbaziale alla Chiesa parrocchiale di Monastier. 25. marzo. (*A.A.S.*, 1947, p. 635).

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

CHIARIMENTI SUL DECRETO « SPIRITUS SANCTI MUNERA » SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA S. CRESIMA

(*Foglio Eccl. Palermitano*, 1947, p. 2)

N. 1286-47 Roma, 6 marzo 1947.

Em.mo e Rev.mo Signor mio Oss.mo,

in riscontro a venerata lettera di V. Em. Rev.ma del 13 dello scorso febbraio, mi reco ad onore di comunicarLe quanto segue in risposta ai due dubbi segnalati a questo S. Dicastero relativi al recente Decreto « Spiritus Sancti munera » sulla Cresima.

Il primo dubbio verte sull'interpretazione da darsi alla condizione per la valida e lecita amministrazione della Cresima contenuta sotto il n. 2 p. 1 del citato Decreto, così formulata: « *Dummodo hi fideles* (cioè i cresimandi) *ex gravi morbo in vero mortis periculo sint constituti ex quo decessuri praevideantur* ».

E precisamente l'Em. v. chiede perchè nel Decreto si dica « in *vero* mortis periculo » e non, come parrebbe bastevole, « in mortis periculo »; di più domanda, quando si raggiunga il minimo necessario perchè si verifichi l'altro comma: « ex quo decessuri *praevideantur* ».

A tale riguardo si può osservare che le parole del primo inciso dovranno valutarsi con criterio morale: e cioè o quando il medico abbia giudicato che l'infermo si trovi in vero pericolo di morte; o quando, anche in assenza del medico, il sacerdote cresimante nella sua prudenza ed esperienza, considerate tutte le circostanze, della gravità e durata della malattia, dell'età, delle condizioni generali dell'infermo..., siasi convinto che effettivamente questo si trovi non in un dubbio o anche solo probabile, ma in un certo e reale pericolo di vita. Le altre parole « ex quo decessuri praevideantur » praticamente dovranno considerarsi come equivalenti a quelle usate dal Codice di D.C. in analoghe circostanze: « *urgente mortis periculo* » (cc. 1043-1044-1046). Si potrà all'uopo utilmente consultare quanto riferisce l'Em.mo Card. Gasparri nel *Tract. can. de matrimonio* (ed. nova ad mentem Codicis, vol. 1, n. 393) e altri autori che hanno commentato i canoni citati.

Quanto al secondo dubbio, sembra che il conferimento della Cresima in codesta città di Palermo, attesa la coesistenza in sito della Em. V. e di altri due Ecc.mi Vescovi, debba essere fatto, nella generalità dei casi, da un Vescovo. La valutazione peraltro del *legittimo impedimento*, che dispensa il Vescovo residenziale dal conferirla personalmente, è lasciata al Suo prudente arbitrio, non essendo possibile determinare a priori detti impedimenti, che possono essere della più varia natura. E lo stesso va detto del *grave incomodo* che dispensa il Vescovo Ausiliare e Titolare.

Per l'amministrazione della Cresima fuori di codesta città, si pensa che ciò costituisca un impedimento permanente legittimo per l'Em. V., come pure un grave incomodo per codesti due Ecc.mi Vescovi, a meno che sia l'Em. V. che detti Ecc.mi già si trovassero casualmente in sito dove giace l'infermo, o a portata di mano del medesimo.

Nella speranza d'aver soddisfatto alla richiesta di V. Em. Le bacio umilissimamente le Mani, mentre con sensi di profondissimo ossequio godo professarmi

di V. Em. Rev.ma
um.mo dev.mo obb.mo servo vero
D. Card. Jorio, *Prefetto.*
F. Bracci, *Segretario.*

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

I. *Decretum.* La Delegazione Ap. di Australasia, per la erezione della Delegazione Ap. dell'Arcipelago Indonesiano, prenderà il nome di Del. Ap. di Australia, Nuova Zelanda e Oceania. 8 giugno 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 501).

II. *De Beni - De Kivu.* Decreto per la mutazione dei confini dei Vicariati Ap. di Beni e di Kivu nel Congo Belga. 12 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 460).

III. *Litoris Aurei - Accraensis.* Decreto per la mutazione dei confini del Vicariato Ap. della Costa d'Oro e della Prefettura Ap. di Accra. 12 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 461).

IV. *Decretum.* La Prefettura Ap. di Misurata viene affidata all'Ordine dei Frati Minori. 10 luglio. (*A.A.S.*, 1947, p. 461).

V. *De Majunga - De Ambanja.* Decreto per la mutazione dei confini del Vicariato Ap. di Majunga e della Prefettura Ap. di Ambanja. 10 luglio. (*A.A.S.*, 1947, p. 462).

VI. *Decretum.* Nomina di un Visitatore Ap. per le Missioni della Corea. 17 luglio. (*A.A.S.*, 1947, p. 463).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Anicien.* Decreto del « Tuto » per la beatificazione del Servo di Dio Fratel Benildo delle Scuole Cristiane. 5 giugno 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 463).

II. *Brixien.* Decreto sull'eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Luigi Pavoni, Sacerdote, Fondatore della Congr. dei Figli di Maria Immacolata. 5 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 641).

III. *Nepesina.* Introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Francesca Streitel, Fondatrice dell'Istituto dell'Addolorata. 13 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 502).

IV. *Neapolitana.* Introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Sisto Riario Sforza, Arciv. di Napoli. 3 agosto. (*A.A.S.*, 1947, p. 504).

PONTIFICIA COMMISSIONE PER GLI STUDI BIBLICI

DE USU NOVI PSALTERII LATINI EXTRA HORAS CANONICAS

(*Acta Ap. Sed.*, 1947, p. 508)

Cum quaesitum fuerit utrum nova Psalmorum conversio ex primigeniis textibus facta, quae secundum litteras Apostolicas *Motu proprio* datas die

24 Martii 1945 in cotidianis precibus sive horis canonicis adhiberi potest, in ceteris liturgicis precibus ac caeremoniis licite adhibeatur.

Summus Pontifex Pius Papa XII, in audientia die 22 Octobris 1947 infrascripto benigne concessa, affirmative respondit, eamdem facultatem extendendo ad omnes preces tam liturgicas quam extraliturgicas, dummodo de *integris* psalmis extra Missam recitandis vel cantandis agatur.

Romae, die 22 Octobris 1947.

Jacobus M. Vosté, *Consultor ab actis.*

Annotazione. — Col Motu Proprio « *In cotidianis precibus* » del 24 marzo 1945 il S. Padre Pio XII concedeva l'uso della nuova traduzione del Salterio dai testi originali « iis omnibus, qui officio tenentur Horarias Preces cotidie recitare,... ut eadem sive in privata sive in publica recitatione, si libuerit, utantur ».

Sorse spontanea la domanda, se si poteva *licite* usare la nuova traduzione anche per i salmi occorrenti in altre preghiere o funzioni, ad es. nella vestizione dei chierici (salmi 15 e 23), nella consacrazione delle Chiese (i sette salmi penitenziali), nella preparazione e ringraziamento della S. Messa (salmi 83-85, 115, 129, 150, *Canticum trium Puerorum*), nel *De Profundis*, nel *Miserere* e nella penitenza sacramentale (atti extraliturgici).

Questione semplice a prima vista, perchè la *mens* del Legislatore si poteva *jure* supporre col principio « favorabilia sunt extendenda »; però il testo parlava chiaramente della recitazione delle *sole* Ore Canoniche.

La nuova concessione stabilisce:

1. Il libero uso del nuovo Salterio nell'ufficio divino *eodem sensu* si estende a tutte le preghiere sia liturgiche (come nelle funzioni del Pontificale) sia extraliturgiche, private, pubbliche o comuni (come quelle in preparazione o in ringraziamento della S. Messa, dopo la refezione, quelle indulgenziate o imposte come penitenza sacramentale).

2. Purchè si tratti *de integris psalmis* come nelle Ore Canoniche; quindi i capitoli, le antifone e i versetti non variano. Non è però proibito far uso di citazioni scritturali secondo il nuovo Salterio nella predicazione, ad esempio del Regnante Pontefice.

3. E sempre *extra Missam*. Quindi non variano i salmi che si usano nella S. Messa, ad es. il 42: *Iudica me Deus*; il 25, 6-12: *Lavabo inter innocentes*; il 30, 1-7, 11-16: *Qui habitat in adiutorio Altissimi* (nella I Dom. di Quaresima); il 21, 1-9, 18, 19, 22, 24, 32: *Deus, Deus meus, quare me dereliquisti* (nella Domenica delle Palme): questi due ultimi riportati secondo l'antica Volgata pre-geronimiana.

Roma, 11 gennaio 1948. Giacomo M. Vosté, O. P.

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA

DISPOSIZIONI PER LA RIFUSIONE DELLE CAMPANE RACCOLTE DOPO IL 1942 E DI QUELLE DISTRUTTE O ASPORTATE PER FATTI DI GUERRA E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE

Prot. n. 5875/614/c - *Circolare n.* 16 **Roma, 20 dicembre 1947**

Estratto del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1191 pubblicato su *La Gazzetta Ufficiale* il giorno 11 novembre 1947, n. 259.

« Art. 1. — Il ripristino delle campane degli edifici di culto raccolte in base al regio decreto 23 aprile 1942, n. 505 (1), o distrutte od asportate per fatti considerati di guerra dalle vigenti disposizioni, ed il rimborso delle spese sostenute dagli Enti di culto per la riattivazione delle campane stesse, eseguita prima della pubblicazione del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429 (2), sono effettuati secondo l'ordine di precedenza risultante da appositi elenchi annuali compilati dalla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra.

Le pratiche relative al ripristino e quelle concernenti i rimborsi debbono essere istruite dalle competenti Curie, e con i documenti giustificativi ed il visto degli Ordinari Diocesani sono trasmesse, unitamente agli elenchi suindicati, tramite la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra, al Ministero del Trasporti, Servizio Approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, che provvede agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429.

La Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra provvede alla rilevazione delle note musicali delle campane non asportate o distrutte, onde determinare la tonalità da dare alle nuove, ed al collaudo del suono delle nuove campane presso gli stabilimenti delle ditte appaltatrici del lavoro di fusione.

Art. 2. — Ai fini del rimborso previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, gli Enti di culto, per le spese prive di specifica documentazione, o comunque non documentabili, possono esibire un elenco dettagliato, a firma o con l'approvazione degli Ordinari Diocesani.

All'elenco di cui al comma precedente può essere sostituita una distinta dei lavori, forniture e servizi, eseguiti per il ripristino delle campane, senza specificazione di prezzo, ma con l'indicazione dell'epoca di esecuzione.

Il Ministero dei Trasporti, Servizio Approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, tenendo presenti le condizioni di mercato all'epoca dell'avvenuto ripristino ».

NB. — *Si chiedano alle rispettive Curie Vescovili i moduli per raccogliere le necessarie documentazioni atte a provare la avvenuta rottura o asportazione delle campane, o a provare le spese sostenute.*

Di tutti i documenti originali, nei moduli raccolti si facciano tre copie e si raccolgano in un secondo, terzo e quarto modulo. Il modulo con i documenti originali e uno con copia dei documenti saranno mandati dalla rispettiva Curia Vescovile alla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra, gli altri due moduli con le altre copie saranno conservati uno nell'Archivio della Parrocchia e uno in quello della Curia.

NORME AGGIUNTIVE ED ESPLICATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 6 DICEMBRE 1946, N. 429 e 26 OTTOBRE 1947, N. 1191

1. — I ripristini da eseguire ed i rimborsi per ripristini già eseguiti a cura e spese degli Enti di Culto prima dell'entrata in vigore del decreto 6 dicembre 1946, n. 429, verranno effettuati, per le campane requisite in ottemperanza al R.D.L. 23 aprile 1942, n. 505, in base ai pesi risultanti dai documenti e dalle registrazioni in possesso del Servizio Approvvigionamenti F. S.

Il Servizio Approvvigionamenti F. S. nel ripristinare le campane, le fornirà agli Enti di Culto di un peso bronzo uguale al peso del bronzo di quelle a suo tempo raccolte per esigenze belliche o distrutte od asportate per fatti considerati di guerra dalle vigenti disposizioni, e rispondenti ai requisiti (fregi, iscrizioni, ecc.) elencati nei moduli di richiesta compilati dagli Enti

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1942, p. 143.
(2) Cfr. *ibid.*, 1947, p. 36.

di Culto e trasmessi al Servizio Approvvigionamenti F. S. a mezzo della Pont. Commissione per l'Arte Sacra.

Ove le campane approntate presentino una differenza di peso, in più od in meno, rispetto a quelle preesistenti, sia per ragioni tecniche che per domanda degli Enti interessati, tali differenze saranno regolate finanziariamente fra gli Enti stessi e le ditte appaltatrici dei lavori di ripristino, per quanto riguarda la fusione, il trasporto e la posa in opera.

Per le campane distrutte od asportate per fatti considerati di guerra le pratiche di ripristino e rimborso spese dovranno tra l'altro essere corredate:

a) da un atto notorio a firma del Pretore o in casi eccezionali, per motivate difficoltà pratiche, a firma del Sindaco, da cui risulti la data, la causale del sinistro o dell'asportazione, il peso preciso di ciascuna delle campane distrutte od asportate, la quantità del bronzo eventualmente recuperato, le condizioni dell'incastellatura portante le campane, l'entità dei danni causati al campanile e tutti gli altri eventuali danni;

b) da una dichiarazione da parte dell'Ente di Culto attestante la non esistenza di una richiesta, per lo stesso oggetto di risarcimento danni di guerra, con specifica rinuncia a tale risarcimento.

Nel caso che detta richiesta di indennizzo risulti già inoltrata, al documento di cui alla presente lettera *b*) dovrà essere sostituita apposita dichiarazione di annullamento da parte del competente Ufficio dell'Amministrazione statale.

2. — Per le campane a suo tempo raccolte in base al R.D.L. 23 aprile 1942, n. 505 saranno a carico degli Enti di Culto interessati, che vi provvederanno a loro cura e spese:

a) tutte le parti non di bronzo inserite nella campana;

b) l'eventuale ripristino dell'incastellatura, da effettuarsi tempestivamente prima della posa in opera delle campane;

c) gli eventuali adattamenti e collegamenti tecnici fra le campane, gli orologi e meccanismi connessi;

d) gli eventuali lavori murari;

e) la fornitura degli accessori delle campane, come battagli, cinghie, corde e simili.

Gli Enti di Culto comunque in possesso di rottami di bronzo campane sono tenuti a consegnarli alla Ditta appaltatrice del lavoro di ripristino che provvederà ad impiegarli nella fusione delle campane loro spettanti, previa integrazione da parte dello Stato del quantitativo di bronzo eventualmente mancante per l'ottenimento di campane di peso uguale alle preesistenti.

Se il quantitativo di rottami di bronzo in possesso dell'Ente, relativo a campane raccolte in base al decreto 23 aprile 1942, n. 505, fosse inferiore al peso della campana cui detti rottami si riferiscono, l'Ente è tenuto a produrre un atto notorio a firma del Pretore, ed in casi eccezionali, per comprovate difficoltà pratiche, a firma del Sindaco, attestante l'effettivo quantitativo di bronzo rottami di cui l'Ente stesso è ritornato in possesso.

La consegna di detti rottami dovrà essere effettuata a cura e spese degli Enti di Culto.

Ove si tratti di rottami appartenenti a campane distrutte od asportate per fatti considerati di guerra ed eccezionalmente quando risulti che il reperimento dei rottami, anche se appartenenti a campane raccolte in base al R.D.L. 22 aprile 1942, n. 505, fosse dovuto a iniziativa dell'Ente, il Servizio Approvvigionamenti F. S. provvederà al rimborso delle spese di trasporto sostenute, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

L'Ente di Culto appena consegnati i rottami di cui sopra alla Ditta appaltatrice del lavoro di ripristino campane, precedentemente prescelta od indicata dal Servizio Approvvigionamenti F. S., dovrà darne comunicazione a detto Servizio, precisando la data di consegna ed il quantitativo di rottami consegnato. La Ditta prima di procedere alla fusione delle campane in questione deve

chiedere al Servizio Approvvigionamenti l'accertamento della qualità dei rottami di bronzo che le sono stati consegnati.

3. — Le somme dovute dallo Stato agli Enti di Culto per ripristini effettuati a propria cura prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 dicembre 1946, n. 429 verranno corrisposte dal Ministero dei Trasporti, Servizio Approvvigionamenti F. S., agli Ordinari diocesani che le verseranno ai rispettivi Enti di Culto.

4. — Fermo restando quanto precedentemente stabilito, si lascia la facoltà agli Enti interessati di chiedere:

a) che possa essere variata la quantità numerica (in più od in meno) delle nuove campane rimanendo invariato il peso totale di esse;

b) che le nuove campane abbiano un peso maggiore di quelle preesistenti;

c) che il bronzo fornito dallo Stato venga legato col bronzo delle campane ancora esistenti, o con altro bronzo;

d) che al bronzo fornito dallo Stato vengano aggiunti stagno od altri metalli pregiati.

Le variazioni su indicate eccedenti quanto dovuto dallo Stato restano a completo carico degli Enti richiedenti.

Il collaudo tecnico sarà eseguito dal Servizio Approvvigionamenti F. S. su tutte le nuove campane da ripristinare in base ai decreti sopra indicati. Nei casi sub *b*), *c*), *d*) l'Ente di Culto interessato si obbliga a provvedere a sua cura e spese a che la lega delle campane fuse risulti migliorata o almeno uguale rispetto alla lega bronzo fornito dallo Stato. Pertanto la Ditta appaltatrice del lavoro di ripristino non dovrà procedere all'approntamento di tali campane se ritiene che non abbia a verificarsi la richiesta condizione.

Le richieste di variazioni dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di benestare degli Ordinari Diocesani.

Nel caso in cui gli Enti richiedano che le nuove campane abbiano un peso maggiore del dovuto, le richieste stesse dovranno essere corredate anche da una dichiarazione di benestare rilasciata dal competente Ufficio del Genio Civile o da un tecnico competente in dipendenza dei criteri di stabilità della sede ove dovranno essere collocate le campane.

Ove gli Edifici sui quali dovranno essere collocate le campane maggiorate di peso abbiano requisiti artistici o facciano parte di un complesso monumentale, le richieste in questione dovranno essere accompagnate anche da una dichiarazione di benestare rilasciata dai Sovraintendenti ai Monumenti o ai Monumenti e Gallerie competenti per territorio.

La Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra trasmetterà alla Direzione Generale delle Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione l'elenco di tutti i campanili, sui quali dovranno essere installate campane per le quali gli Enti hanno chiesto una maggiorazione di peso.

5. — Ai fini della sistemazione in loco delle campane distrutte od asportate per fatti considerati di guerra, l'Ufficio competente del Genio Cilvile provvede, a propria cura e spese, dietro tempestiva richiesta dell'Ente di Culto interessato, all'esecuzione dei seguenti eventuali lavori afferenti al ripristino:

a) rifacimento dell'incastellatura di sostegno campane, da eseguire prima del collocamento in opera delle campane stesse;

b) lavori murari;

c) adattamenti fra le campane, gli orologi e meccanismi connessi.

6. — Gli Enti interessati per tutto quanto concerne il ripristino campane dovranno sempre rivolgersi alla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra, tramite la propria Curia.

Le Ditte appaltatrici del lavoro di ripristino campane riceveranno le ordinazioni di lavoro esclusivamente dal Ministero dei Trasporti - Servizio Approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato.

Qualsiasi eventuale variazione proposta dagli Enti posteriormente alla richiesta di ripristino da essi presentata e relativa al lavoro da affidare o affidato dal Ministero dei Trasporti, Servizio Approvvigionamenti F. S., alle Ditte appaltatrici del lavoro di ripristino, dovrà essere avanzata al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra, previo benestare degli Ordinari Diocesani.

Ove si tratti di campane di Edifici di Culto adibite promiscuamente al Culto e ad usi civici e non raccolte in base al R.D.L. 23 aprile 1942, n. 505, ma beneficianti del decreto 6 dicembre 1946, n. 429, qualsiasi richiesta dovrà pervenire al Ministero dei Trasporti, Servizio Approvvigionamenti F. S., tramite quello degli Interni col visto del Prefetto della circoscrizione competente.

Il Ministero dei Trasporti - Servizio Approvvigionamenti F. S. - esaminate le richieste suddette provvederà se del caso ad impartire le opportune disposizioni alle Ditte incaricate del lavoro di ripristino campane.

7. — Gli eventuali lavori ordinati direttamente dagli Enti a privati ed afferenti alle operazioni di ripristino campane non comportano interferenze con il normale svolgimento dei contratti stipulati fra le Ditte appaltatrici e lo Stato, il quale è esonerato dall'intervenire nelle divergenze che dovessero sorgere fra gli Enti e terzi.

Tutti i documenti raccolti negli appositi moduli dovranno essere inviati a questa Pontificia Commissione solamente a mezzo della rispettiva Curia Vescovile, dalla medesima debitamente controllati e vistati.

Le ordinazioni fatte in passato negli appositi moduli conservano il loro pieno valore per ciò che riguarda le iscrizioni e le immagini da riprodurre nelle campane, e pertanto non è necessario ripeterle.

✠ Giovanni Costantini
Arcivescovo tit. di Colosse

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CLERO IN ITALIA E LA COSI' DETTA « PEREQUAZIONE DEI BENEFICI »

1. Per valutare oggettivamente le condizioni economiche del Clero in Italia occorre innanzi tutto tener presenti i seguenti dati statistici (1):

1) Numero complessivo dei Sacerdoti secolari in Italia: 44.645.

2) Numero complessivo dei benefici ecclesiastici in Italia: 29.333, così distribuiti:

	Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie e Prelature « *Nullius* »	Canonicati e Mansionariati	Parrocchie e Curazie autonome
a) congruati . . .	111	4.229	17.200
b) non congruati . .	173	883	6.735
Totale . .	284	5.112	23.937

3) Numero complessivo dei Sacerdoti secolari in Italia senza beneficio: 15.312.

Alcuni chiarimenti intorno ai dati surriportati.

a) Nel calcolare il numero complessivo dei Sacerdoti non si è tenuto conto dei Sacerdoti religiosi, in quanto questi non rientrano nel sistema beneficiario

---

(1) I dati, riportati nel prospetto statistico, sono stati ricavati come segue:

a) Quelli, di cui al n. 1)-2), risultano dalla somma dei dati particolari indicati per ogni diocesi nell'Annuario Pontificio 1947 o, se in questo manchino, dai Bollettini Diocesani.

b) I dati, di cui al n. 2) lett. *a*), si riferiscono ai benefici congruati in base all'aumento del supplemento governativo di congrua del 186 % concesso con decorrenza dal 16 agosto 1944 (R.D.L. 22 marzo 1945, n. 216): cfr. *Il problema della congrua in Italia* in *Il Monitore Ecclesiastico* 1947, pag. 123-138. Dopo il successivo aumento del 200 % e l'ultimo del 30 % (in corso di pubblicazione) tali dati hanno subìto notevoli aumenti non ancora definitivamente accertati.

c) Il numero complessivo delle diocesi, delle parrocchie e curazie autonome risulta dalla somma dei dati particolari pubblicati nell'Annuario Pontificio 1947. Si tenga presente che, data l'unione personale di alcune sedi vescovili e benefici parrocchiali nonchè la temporanea vacanza di altri, il numero degl'investiti è in proporzione minore del numero dei benefici.

d) Il numero complessivo dei Canonicati e Mansionariati è stato ottenuto moltiplicando il numero delle sedi vescovili (284) per 18 (ossia 12 Canonicati più 6 Mansionariati: numero fissato dalla legge civile agli effetti della concessione del supplemento di congrua): cifra anch'essa inferiore al numero reale per le predette ragioni, pur calcolando altri benefici eretti ecclesiasticamente, ma civilmente non riconosciuti.

se non nei pochi casi, nei quali un beneficio è unito « *pleno iure* » a una « *domus religiosa* » (c. 1425 § 2). Tuttavia, esplicando essi il loro ministero sacerdotale in Italia, hanno ugualmente diritto a ricevere dai fedeli il necessario alla loro onesta sostentazione, specialmente dopo le spoliazioni subite in forza delle leggi eversive. Perciò, per una integrale soluzione del nostro problema, non si deve prescindere dalle condizioni economiche anche dei Sacerdoti religiosi, che in Italia ammontano a 13.124. Nè vanno dimenticati gli altri Religiosi non Sacerdoti in numero di 15.000 e il rilevante numero (89.485) delle Religiose, che, oltre ad esplicare una importantissima missione soprannaturale a favore dei fedeli, svolgono inoltre una larghissima attività nel campo della beneficenza e dell'istruzione.

b) Quanto al Clero secolare, delle cui condizioni economiche qui principalmente trattiamo, particolare attenzione merita la situazione dei beneficiati, i quali non ricevono alcun supplemento governativo di congrua.

È noto che la concessione o meno del supplemento governativo di congrua fu fatta in base al reddito, che il beneficio realizzava al tempo della liquidazione del supplemento stesso. Se tale reddito risultava inferiore al limite di congrua di tempo in tempo fissato dal Governo (1), l'investito del relativo beneficio aveva diritto a liquidare dal F.C. un supplemento di congrua fino alla concorrenza del limite predetto.

Attese le notevoli oscillazioni economiche dell'ultimo mezzo secolo in Italia, anche il reddito beneficiario avrà di conseguenza potuto subire delle oscillazioni a seconda della natura e dell'amministrazione del patrimonio beneficiario.

Così, se questo è costituito da titoli di R.P., il reddito è rimasto inalterato o è diminuito per la riduzione dell'interesse dal 5% al 3,50%. Se invece è costituito di censi e canoni in denaro, ha avuto l'aumento del quinto (2). Se aveva case, l'aumento è stato molto relativo in forza del blocco dei fitti in vigore. Se infine aveva terreni, l'aumento del reddito varierà a seconda della produttività di essi (terreni in alta montagna o in pianura, coltivati a vigneti e frutteti, ecc.) e della loro amministrazione e conduzione (a mezzadria o in fitto ovvero tenuti a conduzione diretta).

---

(1) Con l'art. 28 n. 4 della L. 7 luglio 1866, n. 3036 si stabiliva che « nella misura dei fondi disponibili » il F.C. avrebbe corrisposto « un supplemento di assegno ai parroci che, compresi i prodotti casuali, calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue ». L'assegno cominciò a pagarsi fino a 400 lire di congrua nel 1887 (quando, cioè, con la legge 14 luglio 1887, n. 4727, si abolirono le decime sacramentali); con successivo decreto fu elevato nel 1899 a lire 900, dedotti però i pesi patrimoniali e altri oneri obbligatori; dal 1° febbraio 1918 fu portato a lire 1.000; dal 1° luglio 1919 a lire 1.500; dal 1° luglio 1920 a lire 2.500; dal 1° aprile 1925 a lire 3.500; dal 1° novembre 1941 fu aumentato del 12 %; dal 1° novembre 1943 del 70 %; dal 16 agosto 1944 del 186 % (compresi i due precedenti aumenti); dal 1° settembre 1946 del 200 % (oltre il precedente aumento).

(2) Cfr. art. 10 della L. 11 giugno 1925, n. 998.

Si tenga inoltre presente che i beni rustici, appartenenti ad alcuni benefici, sono così frazionati che difficile, dispendiosa e di scarso rendimento risulta la loro amministrazione. In alcune regioni poi (per esempio la Liguria) l'industria e l'emigrazione temporanea assorbono tanta mano d'opera che difficile riesce trovare coloni per la coltivazione delle terre: ciò che del resto si verifica normalmente nei piccoli centri anche di altre regioni.

Nè si dimentichi che il danno sofferto anche dai terreni beneficiali nelle zone battute dalla guerra è stato così grave da renderli improduttivi per diversi anni (1).

c) Rimandando, per una analitica descrizione del patrimonio immobiliare ecclesiastico, ai dati pubblicati a suo tempo dal Fondo Culto (2), possiamo riassumere la situazione economica dei benefici ecclesiastici in Italia nei seguenti dati complessivi.

I benefici delle Diocesi, situate nelle zone alpine e appenniniche, hanno un patrimonio fondiario limitato e comunque scarsamente redditizio, attesa la qualità montana dei terreni. Assai povere sono infatti le Diocesi della Liguria e delle zone montane del Piemonte, del Lombardo-Veneto e delle Marche. Discreta è la situazione economica delle Diocesi della valle padana più per le offerte dei fedeli che per redditi patrimoniali. Buona è la situazione della Romagna e di qualche plaga della Toscana, mentre poco rilevante è il patrimonio fondiario delle altre Diocesi dell'Italia Centrale. Misera o miserrima la situazione patrimoniale ed economica delle Diocesi dell'Italia meridionale ed insulare (3).

2. Ma un'osservazione capitale va attentamente sottolineata (perchè troppo spesso dimenticata) circa l'erogazione del reddito beneficiario. Alcuni credono che un aumento del reddito lordo beneficiario si debba matematicamente risolvere in un arricchimento dell'investito di quel beneficio.

---

(1) Per uno sguardo d'insieme delle condizioni e dei problemi concernenti l'agricoltura in Italia: cfr. U. Ruffolo, *The outlook for italian agriculture*, pregevole monografia densa di dati statistici, con ricca nota bibliografica, edita a cura dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, Roma, 1946.

(2) Cfr. *Attività e passività delle parrocchie del Regno d'Italia e assegni di congrua a carico del Fondo per il Culto* (dicembre 1896). Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Direzione Generale del Fondo per il Culto. Roma 1897. Vol. I e II. Le parrocchie e le curazie erette posteriormente al citato inventario sono in linea di massima dotate con cartelle del D.P. integrate dalla congrua governativa.

(3) In complesso 92 Diocesi hanno un'assoluta insufficienza di patrimonio; 53 Diocesi invece si trovano in istato di grave bisogno per danni di guerra subiti. Per una precisa valutazione del reddito imponibile del patrimonio fondiario degli enti ecclesiastici in genere (e non dei soli benefici): cfr. *Rapporto della Commissione Economica presentato all'Assemblea Costituente. Agricoltura* - Vol. I - *Relazione*. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1947, pp. 63-73.

Ciò non è esatto, come già abbiamo avuto occasione di chiarire (1).

Indicando infatti con R il reddito lordo complessivo del beneficio; con A la quota necessaria a reintegrare la dote beneficiaria della sua normale capacità produttiva deperibile col tempo e con gli eventi (spese di coltivazione dei terreni, tasse patrimoniali a carico dell'ente, ecc.); con B la quota necessaria all'onesta sostentazione dell'investito del beneficio; con C la quota necessaria al mantenimento delle opere strettamente inerenti all'ufficio beneficiale e perciò stesso necessarie al raggiungimento ai fini del medesimo (2); avremo: $R - (A+B+C) = X$; dove X rappresenta quella aliquota che costituisce il vero superfluo del reddito beneficiario da erogarsi, a norma del c. 1473, ai poveri e alle opere pie. Di conseguenza, aumentando — per l'aumento del prezzo dei generi — l'ammontare in denaro del reddito lordo del beneficio (R), non ne segue che debba anche aumentare il superfluo (X), in quanto aumentano pure le quote (A) (B) (C), che vanno appunto sottratte dal reddito lordo del beneficio (R). È infatti abbastanza chiaro che, aumentando il prezzo dei generi, aumenta di conseguenza — in proporzioni che possono essere anche maggiori dello stesso aumento del reddito lordo — sia le spese di produzione del reddito, sia il costo della vita dell'investito del beneficio, sia anche le spese necessarie al mantenimento delle opere inerenti all'ufficio beneficiale.

In conclusione l'aumento *in denaro* del reddito lordo del beneficio si risolve molte volte in una partita di giro con un effettivo avanzo netto molto modesto o peggio ancora in una effettiva diminuzione di tale avanzo.

3. Resta poi da considerare la situazione economica di ben 15.312 Sacerdoti secolari senza alcun beneficio nè congrua governativa. Si tratta di umili ministri di Dio che svolgono una preziosa, se pur poco o nulla appariscente attività, come viceparroci, rettori di Chiese, cappellani ecc. Si tratta di sacerdoti, che si consacrano in eroica dedizione all'apostolato dell'Azione Cattolica o all'insegnamento nei Seminari, alle delicate funzioni di ufficiali di Curia e dei Tribunali ecclesiastici ecc. ecc. E non parliamo dello stuolo imponente di religiosi e religiose, che con tanta abnegazione si consacrano alle opere di carità tra il popolo e di istruzione tra la gioventù.

Nè si può e si deve prescindere dalla situazione economica dei giovani e delle giovani, che, per prepararsi nei seminari e nei noviziati alla loro missione religiosa fra il popolo, devono affrontare gravi sacrifici finanziari per contribuire — anche solo in parte — alle spese del loro mantenimento e della

---

(1) Cfr. *Il problema della congrua in Italia* in *Il Monitore Ecclesiastico*, 1947, pp. 123-138

(2) Si tenga presente che la parrocchia *qua talis* e la *ecclesia paroecialis*, pur costituendo entità giuridiche distinte dal beneficio parrocchiale, spesso non hanno — o hanno in misura inadeguata — un patrimonio con reddito sufficiente alle spese relative ai due predetti enti; e allora è il beneficio, che deve integrare la denunziata scarsezza dei predetti redditi: cfr. cc. 1186, 1473, 1429 § 1, ecc.

loro istruzione e formazione, dato che gli Istituti, *ad hoc* eretti dalla Chiesa e dotati dai fedeli, furono spogliati dei loro beni in forza delle leggi eversive.

È facile dedurre da questi dati che le condizioni economiche del Clero in Italia son tra le più critiche e disagiate (1).

4. Prima di studiare i rimedi, è necessario ricercare le cause del male.

Tra le cause remote della critica situazione economica, che affligge il Clero in Italia, vanno segnalate le ben note leggi eversive dell'asse ecclesiastico che depauperarono l'organizzazione della Chiesa in Italia di un patrimonio del valore attuale di L. 457.922.897.147,547 (2).

Si potrà eccepire che in ultima analisi i beni ecclesiastici incamerati dallo Stato furono destinati a dotare quegli enti, che lo Stato stesso costituì allo scopo di far fronte alle spese necessarie al mantenimento del culto e dei ministri del culto. Ma non bisogna dimenticare che molti enti ecclesiastici depauperati da dette leggi (case religiose, seminari ecc.) non furono ammessi ad usufruire di alcun sussidio. Inoltre con la tassa straordinaria del 30%, lo Stato si appropriò del terzo del patrimonio ecclesiastico (esclusi i benefici curati); mentre con l'art. 35 della L. 7 luglio 1866 si arrogava il diritto di prelevare i tre quarti di quanto restava al Fondo Culto (dopo che questi avesse soddisfatto ai suoi obblighi) dei beni degli enti regolari soppressi, prelevando in successive riprese delle anticipazioni, che poi dovette in parte restituire, quando il Fondo Culto si trovò sprovvisto dei mezzi necessari a far fronte agli oneri impostigli per legge.

Si aggiunga che la liquidazione del patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi o soggetti a conversione in Rendita Pubblica fu effettuata in maniera rovinosa, nè fruttò in misura dell'effettivo valore di detti beni, dei quali invece finirono col trar vantaggio privati senza scrupoli, acquistandoli a condizioni irrisorie. Non vanno infine dimenticate le notevoli spese improduttive di amministrazione degli ex-Economati Generali ed ex sub-Economati dei benefici vacanti e delle altre amministrazioni ora riunite nel Fondo Culto: spese, che in definitiva falcidiarono ulteriormente i beni ecclesiastici indemaniati.

Si potrà ulteriormente eccepire che, avendo la Santa Sede con l'art. 2 della Convenzione Finanziaria (all. 4° del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929) accettato un miliardo e 750 milioni di lire « a definitiva sistemazione dei suoi

---

(1) Un'indagine a parte meriterebbe la situazione, criticissima, degli enti ecclesiastici di culto e beneficenza, cui è pur sempre il Clero che, con l'aiuto dei fedeli, deve far fronte.

(2) Dal 1848 al 1907 lo Stato Italiano, in forza delle successive leggi eversive, apprese dalla Chiesa Cattolica un patrimonio pari a L. 1.752.544.908 *in oro* (cfr. A. Giusti, *L'art. 30 del Concordato e la congrua beneficiaria* in *L'Amico del Clero*, 1947, pp. 2-6), pari oggi a lire-oro 1.752.544.908 × mgr. 290,3225 [contenuto aureo della lira prima del 1914] = gr. 508.803.219,05283 × × 900 [prezzo attuale di un grammo di oro fino] = L. 457.922.897.147,547. Cfr. pure: I. M. Laracca, *Il patrimonio degli Ordini Religiosi in Italia. Soppressione ed incameramento dei loro beni.* (1848-1873). Roma, 1936.

rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870 », è inutile ormai risollevare la questione dei beni indemaniati, la quale deve perciò ritenersi definitivamente superata. — Non si tratta di risollevare una simile questione, ma non si può non tenerne conto in un'indagine obiettiva sulle cause della critica situazione economica del Clero italiano. Inoltre l'articolo citato ha provveduto alla liquidazione con l'Italia dei crediti della Santa Sede e non anche degli altri enti ecclesiastici danneggiati dalle leggi eversive: tanto che, per limitarci al nostro tema, con l'art. 30 cpv. 2° del Concordato Lateranense, mentre si assicurava la corresponsione degli assegni governativi al Clero nella misura già vigente, si prevedevano « nuovi accordi » per portare il limite minimo della congrua governativa a quello della congrua canonica (1).

5. Tra le cause prossime delle disagiate condizioni del Clero in Italia va segnalata la crisi economica, che, dopo gli ultimi rovinosi conflitti (come del resto dopo ogni conflitto che non può non essere rovinoso per tutti), ha imperversato e imperversa in tutto il mondo.

Una ragione — di data recentissima — d'impoverimento del Clero in alcune Diocesi è stata la larga applicazione della legge 11 giugno 1925, n. 998 sull'affrancazione coattiva dei canoni e censi — temporaneamente sospesa (2), ma che ora si tenta di rimettere in vigore (3) —: legge, che ha permesso a privati senza coscienza — appoggiati e sussidiati da elementi ostili alla Chiesa Cattolica — di spogliare molti benefici ecclesiastici degli ultimi loro brandelli di diritti sulla terra dietro la corrisposta di irrisorie somme di carta-moneta, così che, per recare un termine di confronto, un terreno, che avrebbe dovuto venir affrancato con almeno L. 653.225,625, veniva invece, con la predetta legge, affrancato con sole L. 3.000! (4).

---

(1) Cfr. *Il problema della congrua in Italia* cit.

(2) Cfr. Decr. Legislat. 4 dicembre 1946, n. 671 (*Gazz. Uff.* 17 febbraio 1947, n. 39).

(3) Ci viene infatti segnalata una lettera-circolare, largamente diffusa nei Ministeri, tendente a rimettere in discussione la citata sospensione del detto Decr. Legislat.

(4) Si tenga presente che il canone enfiteutico, essendo un semplice corrispettivo di godimento del fondo ricevuto al fine di migliorarlo, era perciò fissato in misura estremamente modesta: non rappresenta quindi, neppure lontanamente, il reddito presumibile attuale del fondo migliorato. Tuttavia l'art. 3 della L. 11 giugno 1925, n. 998 stabiliva: « Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando sulla base dell'interesse legale la somma dovuta per la prestazione in danaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste tale prestazione consiste ». L'art. 10, poi stabiliva che « per le prestazioni in danaro, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1919, l'affrancante deve versare al concedente o creditore, in aggiunta del prezzo di affranco, un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo ». Ne segue che un canone in danaro, fissato — si ripete — già in misura estremamente modesta quando esisteva la parità tra la lira-oro e lira-carta, verrebbe affrancato oggi capitalizzando in lire-carta, che, anche aumentate del quinto, sono di molto inferiori al valore delle lire-oro del tempo anteriore al 1914. Infatti una lira-oro (prima del 1914) = mgr. 290,3225 di oro; oggi una lira-carta = mgr. 3,9506172. (Cfr. *L'applicazione del c.* 1532 *C.I.C. con particolare riguardo all'attuale situazione monetaria* in *Il Monitore Ecclesiastico*, 1947 pp. 41-53). Di conseguenza un canone enfiteutico, anticamente fissato in lire 100 (equivalente a gr.-oro 29,03225 × 900 [prezzo attuale di un grammo di oro fino] = 26.129,025, e che al 4 %

6. Quali rimedi sono stati adottati per arginare questa valanga devastatrice?

Nel corso degli ultimi 70 anni la Santa Sede ha emanato un complesso di provvedimenti di carattere sia generale che particolare, alcuni resi noti attraverso la stampa ufficiale e ufficiosa, altri invece riservati agli Ordinari Diocesani incaricati di curarne l'applicazione nell'ambito della propria competenza. A codesti provvedimenti d'indole generale vanno aggiunti varie decine di migliaia di provvedimenti particolari emanati dai Dicasteri della Santa Sede, tutti intesi a sollevare le misere condizioni del Clero in Italia, con un'azione capillare, che, se sfugge all'osservazione del grosso pubblico, non è stata per questo meno efficace.

I Vescovi poi, nelle loro conferenze episcopali e singolarmente attraverso le disposizioni emanate in ordine all'amministrazione dei beni ecclesiastici, si sono adoperati con ogni impegno per rendere meno disagiate le condizioni economiche del loro Clero (1).

Malgrado questa vasta e molteplice azione dell'Autorità Ecclesiastica, la situazione economica del Clero permane tuttavia assai critica. Perchè? E come vi si può e vi si deve rimediare?

* * *

7. È interessante in proposito esaminare come del nostro problema si siano occupati anche alcuni settori dell'opinione pubblica non solamente non simpatizzante con il Clero, ma decisamente ad esso avversa.

Così « La Voce Repubblicana » del 29 agosto 1947 dava notizia della risoluzione votata in un congresso di ex-preti (2) di « conglobare e di riunire tutti i benefici e dividerli secondo l'attività svolta ».

A parte il merito della risoluzione, ma con quale veste cotesti signori, che hanno sventuratamente gettato alle ortiche la loro veste talare, si assumono il compito di dar direttive sull'organizzazione interna della Chiesa, dalla quale essi si sono estromessi?

---

verrebbe capitalizzato in L. 653.225,625; con l'art. 10 della legge 11 giugno 1925), poteva invece essere affrancato in base a sole L. 100+20=120 e che al 4 % è capitalizzato in sole L. *3.000*! Se cotesto non era delitto legalizzato contro il patrimonio, mi si dica che cosa è mai un delitto!

(1) Ultimamente S.E. Mons. Siri, Arcivescovo di Genova, dedicava alcune ponderate pagine sulla situazione economica del Clero e delle Chiese in Italia: cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1947, p. 39.

(2) Ex-preti? Vi possono essere dei non-preti (sacerdoti invalidamente ordinati e tali dichiarati in seguito alle risultanze processuali ordinate d'ufficio e vagliate dalla S.C. dei Sacramenti). Vi sono purtroppo dei preti apostati. Ma di ex-preti non ve ne sono; non ve ne possono essere: sacerdoti si è in eterno.

Quanto al disgraziato congresso (che nelle intenzioni dei suoi organizzatori doveva essere di « preti e di ex-preti » e fu invece solamente un comizio di mangiapreti), la stessa rivista comunista « Rinascita » (settembre 1947, pag. 249) riferiva che esso « assunse stancamente, sul terreno ideologico-religioso, posizioni non poco caotiche e fumose ».

Quanto alla proposta di distribuire i redditi beneficiari in proporzione dell'attività svolta dai sacerdoti, si crede forse di aver suggerito qualche cosa di nuovo? Ma è principio e prassi antichissima nella Chiesa che « beneficium datur propter officium »; che l'investito, il quale trascuri l'adempimento dei doveri inerenti al beneficio « fructus pro rata omissionis non facit suos, eosque fabricae ecclesiae aut Seminario dioecesano tradat vel in pauperes eroget » (c. 1475 § 2); che chi ha un ufficio, un beneficio o una dignità con l'onere della residenza, se si assenta illegittimamente « eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii vel officii pro rata illegitimae absentiae eosque tradere debet Ordinario, qui ecclesiae vel alicui pio loco vel pauperibus distribuat » (c. 2381, 1°). Ed è anche nota la rigorosa interpretazione data a questo canone dalla S.C.C., la quale (in *Toletana et aliarum* 10 luglio 1920) decise che il prebendato, il quale manchi al coro anche solo per il breve intervallo di tempo occorrente alla recita di un'ora canonica, perde i frutti dell'intera giornata (1).

Il principio dunque, che in proporzione dell'attività svolta dal sacerdote, gli si debbano corrispondere i frutti beneficiari, è da tempo in pieno vigore nella Chiesa.

Il Congresso di Firenze non ha recato nulla di nuovo in proposito.

8. Ma chi ha affrontato ex-professo il nostro tema è stato Franco Rodano in due articoli, apparsi su *Rinascita*, la rivista comunista diretta da Palmiro Togliatti (2).

Giova subito avvertire che il tono, l'impostazione e il frasario dei due articoli sono di marca tipicamente marxista.

Con l'evidente intenzione di far dell'ironia, riporta da « L'Amico del Clero » (giugno-luglio 1947, p. 104) un inciso, nel quale si esalta il gran cuore del Papa « sensibilissimo alle miserie di chi soffre e piange, vero centro propulsore di carità in tutto il mondo sconvolto ».

Accusa la Chiesa e i cattolici di compromesso (« naturalmente non scritto — precisa l'A. — e con ogni probabilità neppure trattato, ma che era nella forza stessa delle cose »!) con la borghesia, come l'A. chiama la corrente liberalmassonica, che spogliò la Chiesa stessa dei suoi beni e che in seguito avrebbe concesso la congrua ai parroci, anche per accaparrarsi « l'aiuto dei cattolici di giorno in giorno più indispensabile contro la crescente affermazione del socialismo ».

Parla di « pressione terroristica » delle autorità ecclesiastiche centrali contro le rivendicazioni economiche del clero. Si afferma anzi che l'organizzazione ecclesiastica « ha bisogno di nutrire al suo interno, di continuo, i più aspri

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1934, pp. 229 ss., 276 ss., 361 ss.

(2) Cfr. *Rinascita. Rassegna di politica e di cultura italiana*: « *Le condizioni economiche del Clero in Italia* » (settembre 1947, pp. 249-252); « *Perequazione dei benefici e amministrazione diocesana* » (novembre-dicembre 1947, pp. 344-347).

contrasti, per neutralizzare le varie forze, che potrebbero altrimenti erompere e modificare la sua struttura ». Il « divide et impera » — si aggiunge — le è forma essenziale di governo; per questo il contrasto di classe tra clero ricco e diseredato è elemento necessario di dominio per i gruppi egemonici dell'apparato ecclesiastico ».

In una parola si cerca di dividere il Clero, di suscitare anche nell'organizzazione ecclesiastica la lotta di classe, di aizzare i sacerdoti contro « i Consigli Diocesani e gli Ordinari, contro le gerarchie centrali ». Si afferma che una soluzione della crisi economica del Clero non possa effettuarsi « dalle sole forze esistenti all'interno del mondo ecclesiastico » (1) e si proclama invece che « l'unica speranza per il clero diseredato sta nel processo di democratizzazione, oggi in pieno sviluppo nel nostro Paese; sta nell'aiuto intelligente e consapevole delle grandi masse dei lavoratori ». Ed è per questo che l'A. crede bene « esaminare nel modo più completo questa questione sulla rivista del Partito della classe operaia e dei lavoratori italiani ».

Anche l'impostazione del problema è di stile prettamente marxista.

La diversità esistente tra i benefici viene profilata come disparità di classi nel Clero. Le questioni economiche, discusse nella pubblicistica ecclesiastica (con speciale riferimento a *L'Amico del Clero, Perfice Munus, Res Ecclesiastica*), vengono interpretate come contrasti di sostanza classista, come vera e propria lotta di classe.

La proprietà fondiaria della Chiesa è presentata come il centro vitale delle contese fra il Clero. Si parla di preti proprietari, di preti ricchi, presentati come i tenaci oppositori alle rivendicazioni del Clero povero. Anzi, usando una terminologia e una *forma mentis* tutta propria dei partiti di sinistra, si parla addirittura di « blocco » dei preti ricchi contro i preti poveri.

La F.A.C.I. viene descritta come un'organizzazione di tendenza interclassista, nella quale la pressione del Clero povero si fa vivamente sentire, « mal-

---

(1) Franco Rodano, parlando della citata mozione del Congresso di Firenze, la trova interessantissima « non semplicemente perchè riconferma — dopo il fallimento del modernismo — l'impossibilità di ogni riforma seria sul terreno ideologico religioso la quale parta dall'interno del mondo ecclesiastico; ma sopratutto perchè attesta la presenza preponderante del Clero povero nei movimenti ribellistici alla Chiesa di Roma e dà il sintomo del grave malcontento che serpeggia tra gli strati diseredati del Clero ».

Dunque bisognerebbe aspettarsi una riforma seria della Chiesa sul terreno ideologico-religioso dall'esterno del mondo ecclesiastico e precisamente dagli apostati! E con quale logica si mescola con i preti apostati una parte preponderante del Clero povero ? e questo viene inquadrato nei movimenti ribellistici (quali?) alla Chiesa di Roma? e per di più in conseguenza del grave malcontento che serpeggia tra gli strati diseredati del Clero ? — Franco Rodano mostra di non aver buon occhio clinico, quando ravvisa « uno dei punti più delicati dello schieramento politico e organizzativo del mondo cattolico nella grave questione sociale, che si annida nelle viscere stesse della compagine ecclesiastica». Il Vangelo parla molto diversamente e la storia della Chiesa, antica e contemporanea, dimostra che il Clero cattolico non ha mai posto *in primo piano* il problema economico nè per sè, nè per gli altri.

grado che la presidenza di detta associazione sia affidata ad un rappresentante autorevolissimo della politica e delle direttive della Santa Sede — il Card. di Firenze, Elia Dalla Costa — e malgrado l'abile opera di mediazione dei dirigenti intesi a smussare gli angoli e a diplomatizzare le rivendicazioni della « base ».

Si parla di « disorganica e crollante società capitalistica », nella quale la F.A.C.I. ha svolto e svolge un'azione puramente sindacale, che anche in questo settore « ha dimostrato le sue insuperabili deficienze ».

Il frasario poi ricorrente in ogni periodo è saturo di odio, di disprezzo, di spirito di vendetta.

L'aspetto della società italiana, concernente la situazione economica del Clero, viene descritto come « colmo di vergogne, di dolori e di danni » come uno « tra i più sconosciuti e vergognosi della società italiana ». Si parla di « una situazione di ingiustizia e di sfruttamento » esistente in seno al Clero italiano, di « una somma impressionante di dolori e di ingiustizie, ecc. ecc. (1).

E bastino questi riferimenti per rendersi subito conto dello spirito e della mentalità, con cui l'A. ha esaminato il nostro grave problema.

Non è nostra intenzione ribattere o rettificare qui coteste posizioni di principio: ciò che ci porterebbe molto lontani dal nostro tema. Del resto chiunque è abituato a considerare cose e avvenimenti con serena oggettività, con vera spregiudicatezza, potrà facilmente rilevare come l'A., volendo a tutti i costi costringere negli schemi marxisti il nostro problema, ha finito col contorcerne arbitrariamente le linee essenziali, col tacerne o sopprimerne alcuni dati basilari; in una parola: col deformarlo nella sua stessa sostanza (2).

E questo era ed è precisamente nelle intenzioni e nel programma della rivista comunista: e Franco Rodano vi si è prestato.

---

(1) E dopo tutto questo Franco Rodano in un *post scriptum* (aggiunto al suo secondo articolo citato) si meraviglia che il suo primo articolo abbia potuto « ingenerare l'opinione, in qualche lettore almeno, che fosse scopo di detto articolo muovere odio, sia pure indirettamente, verso le gerarchie della Chiesa Cattolica o comunque di vilipenderle in una qualunque maniera ». « Nulla di tutto questo — egli afferma candidamente — è stato ed è più estraneo dall'animo e dalle intenzioni dell'A. ». « L'odio, il vilipendio, le segrete macchinazioni — egli conclude — son cose del resto del tutto aliene dai metodi del partito comunista ».

Infatti a stampa quotidiana sta lì a dimostrarlo ! — Una cosa sola noi vorremmo da Franco Rodano: che roda o no, è questione che interessa lui, i suoi gusti e la sua coscienza; ma che almeno sia franco, questo interessa noi ed interessa tutti!

(2) Affiorano così alcune evidenti contraddizioni. I congruati, che nel primo articolo vengono commiserati come preti pezzenti o semipezzenti nella loro massima parte, nel secondo articolo invece sono presentati nella loro totalità (18.000) come preti ricchi ! — Il patrimonio terriero dei benefici ecclesiastici viene prima classificato « in condizioni paurose di semiproduttività e di barbarico impoverimento » e, a poche righe di distanza nello stesso secondo articolo, in condizioni di tale produttività e floridezza che, mentre un terreno nel 1896 poteva rendere lire 400 o 500, oggi renderebbe dalle 400 alle 500 mila lire ! — E la lista potrebbe continuare !

9. Ma, prescindendo per ora da tutto ciò, restringiamo il nostro esame alla diagnosi, che Franco Rodano fa delle misere condizioni del Clero, e ai rimedi, che egli propone di adottare al riguardo.

Secondo Franco Rodano la crisi economica del Clero in Italia è causata innanzi tutto dalla disparità esistente tra i benefici parrocchiali, in quanto vi sono quelli dotati « di un numero parecchio elevato di poderi e vi sono quelli, in cui miseramente si stenta a ricavare da uno o due terreni i mezzi di sussistenza per i titolari. Ma queste disparità — continua l'A. — già gravi, diventano addirittura stridenti nel caso delle parrocchie prive di qualsiasi dote di terreno, e delle cappellanie curate, i cui titolari hanno tutti i doveri dei parroci, e i relativi pesi, ma non ne hanno assolutamente le rendite ».

Il quadro non è affatto completo. Franco Rodano ha taciuto di altre categorie del Clero (già menzionate avanti: cfr. n. 3), le quali, pur disimpegnando uffici delicatissimi ed importantissimi, vivono in condizioni ancor più pietose degli stessi parroci congruati. Franco Rodano non parla inoltre della situazione economica dei canonici e degli stessi Arcivescovi e Vescovi congruati, i cui beni (meno i censi e canoni) furono convertiti in R.P. in forza della legge 7 luglio 1866, n. 3036 art. 2. Franco Rodano ha dimenticato di rilevare che i Vescovi, oltre a dover far fronte a tante spese necessarie alla esplicazione del loro ministero pastorale, hanno inoltre l'onere di sostenere i seminari (spogliati completamente — come è noto — dei loro beni) e i seminaristi che vengono prevalentemente dal popolo; devono pagare notevoli tasse per la loro stessa abitazione; devono compensare in qualche maniera il personale strettamente necessario al proprio ufficio, ecc. ecc.

Facendo un confronto tra le varie categorie del Clero, risulta che queste sono colpite dalla crisi economica in proporzione inversa al grado che occupano nella gerarchia: quanto più in alto stanno, tanto peggio economicamente si trovano per tutte quelle cause remote e prossime dianzi accennate.

Ma Franco Rodano, preoccupato di mettere in cattiva luce il così detto alto Clero, ha preferito tacere tutto ciò.

Pienamente d'accordo con Franco Rodano, quando afferma che il sistema attuale della congrua governativa è del tutto inadeguato a risolvere la critica situazione economica del Clero in Italia: ciò che fu già ampiamente dimostrato su questa stessa rivista a proposito dell'ultimo aumento del supplemento governativo di congrua (1).

Ma dissentiamo nettamente da lui quando afferma che l'ultimo aumento governativo della congrua e ogni ulteriore aumento non recherebbe al Clero congruato che un giovamento illusorio, in quanto non farebbe che determinare un'ulteriore inflazione della moneta. Senza dubbio ogni ulteriore aumento di uscite nel bilancio dello Stato determina proporzionalmente una svalutazione

(1) Cfr. *Il problema della congrua in Italia* cit.

della moneta, una inflazione (1). Ma è appunto compito dello Stato — quando si tratti di spese necessarie ed improrogabili — compensare le ulteriori uscite o con altre entrate equivalenti o con la riduzione di altre spese di pari ammontare non altrettanto o non così necessarie ed improrogabili.

Orbene, che le condizioni economiche del Clero congruato esigano un urgente miglioramento nessuno può onestamente contestarlo: e lo stesso Franco Rodano lo ammette e lo proclama con caustiche e amare parole.

Nessuno può parimenti mettere in dubbio che lo Stato Italiano ha il dovere di provvedervi, sia perchè — in conseguenza della spoliazione dei beni della Chiesa — è il responsabile diretto dell'attuale crisi economica del Clero italiano; sia perchè, come ha preso i beni, ne deve sostenere gli oneri; sia ancora perchè il Clero cattolico, in una Nazione cattolica come l'Italia, disimpegna un servizio di pubblica utilità e quindi ha diritto a ricevere un'equa e giusta retribuzione, senza che perciò lo Stato presuma di esercitare un'influenza sull'organizzazione interna del Clero stesso.

Secondo Franco Rodano, in fase di svalutazione monetaria, al Clero congruato non si dovrebbe elevare l'assegno governativo secondo il valore reale della somma concordata in tempi di relativa stabilità monetaria, per non aggravare la svalutazione in corso. Ma allora, perchè non si nutrono simili preoccupazioni economiche nei confronti di tutte le altre ben più numerose categorie di persone, che vivono di uno stipendio statale, parastatale o privato? Per i soli miglioramenti economici *ultimi* agli impiegati statali (circa un milione) lo Stato si è addossato l'ulteriore onere di 28 miliardi e 30 milioni (2).

Bisogna poi aggiungere gli aumenti ai parastatali e agli impiegati privati; aumenti, che determinano anch'essi un'ulteriore inflazione monetaria.

Secondo Franco Rodano, in periodo di svalutazione monetaria e di correlativo aumento del costo della vita, dovrebbe essere escluso dagli aumenti (che invece vengono concessi a tutti coloro che vivono di uno stipendio) il Clero e *solo* il Clero, il quale si consacra alla cura d'anime tra il popolo e non ha altro provento fisso al di fuori della congrua governativa (3).

---

(1) In realtà il Fondo Culto, agli effetti di corrispondere il supplemento governativo di congrua, versa circa 810 milioni di lire (compresi altri assegni vari, oltre la congrua): somma, che in rapporto sia al volume della moneta attualmente circolante, sia al numero di persone cui viene erogata, è talmente modesta che non incide sensibilmente sulla situazione economica nazionale.

(1) [Cfr. *Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Federazione Nazionale degli Statali. Lettera circolare sui miglioramenti economici* in data 29 ottobre 1947, n. 7819/48].

(3) In realtà il movente primo e l'obiettivo ultimo dei due articoli di Franco Rodano è precisamente questo: impedire un eventuale aumento del supplemento governativo di congrua. È per questo che egli vuole un alleggerimento della giusta pressione che il Clero esercita in proposito. E per raggiungere più sicuramente il suo intento, Franco Rodano agita lo spauracchio della revisione della liquidazione dei supplementi di congrua e, mescolando la politica con il nostro problema, accusa la Democrazia Cristiana di non effettuare tale revisione allo scopo di accaparrarsi l'appoggio del Clero. Ma non sa Franco Rodano che la minacciata revisione della liquidazione dei supplementi di congrua imporrebbe contemporaneamente la revisione della base della congrua stessa?

10. Ma un'altra serie di considerazioni vogliamo qui segnalare a Franco Rodano e « compagni », i quali affermano che « qualsiasi adeguamento monetario di supplementi di congrua si risolverebbe in un danno per tutti ».

Vi sono nel primo articolo di Franco Rodano delle oscure allusioni a un diretto interesse dello Stato « attraverso il Fondo Culto e gli altri enti analoghi e sopratutto il Ministero dell'Agricoltura » alla sistemazione economica del Clero.

Dove si vuole andare a parare con queste premesse? Si vuole forse falcidiare o togliere del tutto (mediante conversione in R.P. o meno) il patrimonio fondiario degli enti ecclesiastici risparmiati dalle stesse leggi eversive? — Misura del resto largamente e spietatamente adottata nei paesi sottoposti ai regimi marxisti.

E non mancano indizi e inizi di codesto piano anche in Italia.

Richiamo in proposito la vasta e metodica azione di sobillazione contro gli enti ecclesiastici creditori esercitata dai partiti marxisti tra i mezzadri e i coloni, ai quali con evidenti finalità demagogiche si è promessa la libera proprietà delle terre date a mezzadria o a colonia parziaria. E non è del tutto a caso che precisamente in queste zone si sono verificate tante proditorie uccisioni di sacerdoti.

Sono poi note le direttive del P.C.I., ultimamente ribadite dal suo leader a Milano (1), concernenti l'affrancazione di censi e canoni in base alla citata L. 11 giugno 1925, n. 998.

Nel suo secondo articolo Franco Rodano svela apertamente coteste direttive

---

(1) Già anteriormente avevamo avuto conoscenza di una circolare, che invitava le Camere del Lavoro ad appoggiare — fornendo anche aiuti finanziari — l'inizio su vasta scala di coteste affrancazioni. E molte ne furono ottenute con il risultato di depauperare moltissimi enti ecclesiastici, tanto da determinare il Governo (che veniva di conseguenza chiamato ad integrare i redditi beneficiari così falcidiati) a sospendere, come si è detto, la detta legge.

A qualche ingenuo, che (prestando orecchio alle promesse umanitarie a favore del clero povero fatte dai partiti di sinistra) osservava allora: « ma con queste affrancazioni, che dànno semplicemente un pugno di carta moneta svalutata, noi finiamo di appezzentire il Clero », si replicava: « noi penseremo a congruare il Clero in misura più che sufficiente e non con la miseria che ha ora dal F.C. ». Adesso invece si sostiene che la congrua governativa non deve essere aumentata per non aggravare l'inflazione monetaria!

Nel discorso di Milano il sig. Togliatti ha parlato di scomunica lanciata dalla Chiesa contro i contadini che intendono affrancare i canoni enfiteutici. La notizia è palesemente tendenziosa. La Chiesa ammette nella sua legislazione l'affrancazione dei canoni enfiteutici (cfr. c. 1542 § 1), s'intende che l'enfiteuta « eam saltem pecuniae vim ecclesiae dare debet, quae canoni respondeat »: ciò che invece non si verifica affatto — come sopra si è dimostrato — con l'applicazione dell'art. 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998. Sicchè gli enfiteuti, che affrancassero i canoni in base alla citata legge, dovrebbero essere considerati come ingiusti detentori dei beni ecclesiastici e quindi, a norma del c. 2346, non potrebbero essere assolti dalla scomunica così incorsa (riservata alla Santa Sede), se non dopo aver risarciti i danni arrecati ai benefici ed enti ecclesiastici. Ma è principalmente a norma del c. 2341 che la scomunica viene ipso facto incorsa da coloro, i quali convengono in giudizio civile il proprio Ordinario per affrancare i canoni enfiteutici senza la prescritta licenza dell'Autorità Ecclesiastica (cfr. c. 1542 § 1).

comuniste contro il patrimonio fondiario ecclesiastico. Infatti, tra i provvedimenti che egli propone per risolvere la situazione economica del Clero, vi è quello di « una energica legge che imponesse la bonifica fondiaria a tutta la proprietà terriera più arretrata e che giungesse senz'altro, così come necessario, alla confisca nei casi di resistenza alla legge o di inadempienza per impossibilità ». E poichè il Rodano afferma nello stesso articolo che gli enti ecclesiastici, non avendo complessi aziendali di notevole entità, non possono quindi disporre degli ingenti capitali necessari alla coltivazione della terra con tutte le risorse della moderna tecnica agricola, la conclusione, che ne scaturisce, è chiara!

Si ricorda ancora nel primo articolo di Franco Rodano che « i redditi dei terreni (appartenenti ai benefici congruati) furono dal F.C. fissati avanti la prima guerra mondiale; nè vi è stata fino ad oggi alcuna revisione. È evidente quindi — prosegue l'A. — che l'adeguamento dei supplementi di congrua ha significato semplicemente un ulteriore contentino, che viene a far quadrare meglio il bilancio, non certo magro, dei preti proprietari ». E nel suo secondo articolo Franco Rodano scende ai particolari. « Esistono oggi — egli precisa — almeno 18.000 parrocchie, che (secondo la relazione Tani, direttore del F.C. nel 1896) avevano redditi terrieri per oltre 400 lire annue e che oggi, con la svalutazione della lira e con il vertiginoso aumento dei prezzi delle derrate agricole, rendono annualmente dalle 100 alle 500 mila lire e oltre ». Ma se così fosse (1), non esisterebbe certo la critica situazione economica, che lo stesso Rodano ha riconosciuto nel Clero congruato! E non ha il Rodano ammesso anche che « in realtà una certa aliquota del Clero proprietario, strangolata dal sistema degli affitti, riesce sì a far quadrare a fin d'anno il proprio bilancio senza ristrettezze eccessive, ma incontra difficoltà serie nel sottoporre a decurtazione i propri redditi in favore dei confratelli nullatenenti »?

« Ora — continua il Rodano — tutte queste 18.000 parrocchie, che possiamo definire ricche, continuano a percepire gli assegni supplementari per un totale, fatto il facile calcolo, di 500 milioni ». E propone quindi la revisione di tutti gli assegni di supplemento di congrua!

A parte l'infondatezza, dal Rodano implicitamente poco sopra confessata, della predetta argomentazione (cfr. n. 2), ma è dunque cotesta revisione che

---

(1) Le cose in realtà vanno assai diversamente: cfr. avanti n. 1 lett. *b*). Vi sono certo dei terreni, che, in seguito a notevoli migliorie, hanno accresciuto di molto il relativo reddito: e vorremmo vedere che Franco Rodano ne facesse un capo d'accusa contro il Clero! Ma Franco Rodano sa benissimo che *oggi il più modesto lavoratore percepisce dalle* 360 *alle* 480 *mila lire annue: e non per questo può essere chiamato ricco!* Si tenga poi presente che il beneficiato deve spessissimo far fronte alle altre spese inerenti al suo ufficio (culto, opere parrocchiali, ecc.). Lo Stato infatti per le spese di culto contribuisce, con gli ultimi aumenti, sino al limite di lire 4.504,50 per le Parrocchie e 2.574 per le Vicarie autonome: somme del tutto irrisorie per far fronte alle sole spese di cera, ostie, vino ecc., per la rinnovazione o riparazione degli arredi sacri, per la retribuzione all'organista e al sacrestano ecc.

Nessun contributo invece corrisponde lo Stato per le opere parrocchiali, alle quali deve far fronte il parroco col concorso dei fedeli.

desiderano Franco Rodano e « compagni » per accrescere il numero dei preti « pezzenti o semipezzenti » — come egli stesso chiama gli ecclesiastici che debbono vivere con gli attuali limiti della congrua governativa?

Vi è per la verità nello stesso articolo di Franco Rodano la proposta « di sopprimere subito, nell'interesse del Clero nullatenente (ma quale, se egli ritiene che anche il Clero congruato è ricco?) e del bilancio dello Stato i supplementi di congrua a queste 18.000 parrocchie ricche e devolvere questi 500 milioni così risparmiati (ma allora dov'è l'interesse del bilancio dello Stato?) a quei poveri paria di preti che devono vivere con 25.000 e anche con 15.000 lire all'anno e basta ». Ma allora perchè, insieme alla revisione degli assegni di congrua, non si pensa contemporaneamente a una giusta e necessaria elevazione della base stessa della congrua governativa? (1).

Vi è infine nel primo articolo di Franco Rodano una puntata contro i diritti di stola, sui quali i ministri del culto, in mancanza di altri proventi, dovettero rivalersi — egli dice — « con grave, ma inevitabile danno della Religione », mentre con la concessione della misera congrua governativa il Clero povero e i cattolici rimasero a suo tempo contenti e gabbati.

In conclusione Franco Rodano e « compagni »:

1) tenderebbero a spogliare la Chiesa del suo residuo patrimonio fondiario;

2) non vogliono alcun aumento della congrua governativa al Clero;

3) anzi propongono la revisione delle liquidazioni del supplemento di congrua in base al limite attualmente in vigore;

4) deplorano l'aumento dei diritti di stola.

È così dunque che essi intendono risolvere la critica situazione economica del Clero italiano?

* * *

11. Ma Franco Rodano, riprendendo alcuni voti espressi da persone e in settori diversi, ha pronta la soluzione: la « perequazione dei benefici », che egli si limita semplicemente a enunciare in forma assiomatica senza illustrarla nelle sue eventuali pratiche applicazione. E certo cotesta soluzione a sfondo collettivistico risponde pienamente a una *forma mentis* marxista.

Ma esaminiamola in concreto e obiettivamente.

Premettiamo che l'espressione « perequazione dei benefici » è profondamente errata. Il beneficio è un ente giuridico, istituito ed eretto in perpetuo dalla competente Autorità Ecclesiastica e che consta dell'officio sacro e del

(1) Cfr. *Il problema della congrua in Italia* cit. Franco Rodano è molto ingenuo quando afferma che il reddito attuale di un beneficio si possa rilevare in poche ore dai soli dati catastali. S'informi un po' dal F.C. se la cosa sia proprio così semplice (ci vorrebbero, per la revisione integrale di tutte le congrue, alcuni anni !). E domandi anche se il Tesoro ci guadagnerebbe con cotesta revisione, che di conseguenza comporterebbe l'elevazione della base della congrua governativa in proporzione all'attuale svalutazione della lira!

diritto di percepire dalla dote beneficiaria i redditi annessi all'officio (c. 1409). Di conseguenza, a stretto rigor di termini, « perequazione dei benefici » verrebbe a significare livellamento degli offici sacri della Chiesa, che per divina istituzione è invece una società essenzialmente gerarchica.

Ma anche intendendo impropriamente per beneficio la sola dote beneficiaria, l'espressione « perequazione dei benefici » è parimenti errata in quanto si verrebbe a distruggere e a negare, contro il c. 1495 §2, il diritto di proprietà, che ogni singolo beneficio ha sulla sua dote costituita dai beni, prestazioni, oblazioni, diritti e distribuzioni, di cui al c. 1410: con tutti gli assurdi e le conseguenze derivanti dalla negazione del diritto di proprietà privata spettante all'individuo, come alla società civile ed ecclesiastica e agli enti giuridicamente in esse costituiti; diritto che la Chiesa e la dottrina cattolica hanno sempre affermato e tutelato.

L'unico significato accettabile dell'espressione « perequazione dei benefici » è dunque « perequazione dei redditi beneficiari »: in questo senso è stata usata da qualche bollettino cattolico e dallo stesso Franco Rodano, che nel suo articolo la cita dal bollettino della F.A.C.I.

12. Analizziamo ora in particolare la portata del principio così inteso.

Si vuole intendere per perequazione una assoluta parità, in maniera che tutti i redditi beneficiari debbano venir divisi *pro capite*, senza tener conto sia della particolare destinazione — voluta o imposta dai pii fondatori ed oblatori — dei redditi beneficiari stessi, sia dell'attività quantitativa e qualitativa svolta da ciascun sacerdote nella Chiesa? — Ma cotesta non sarebbe una perequazione, che è cosa ben diversa dalla parità. Inoltre una perequazione così intesa si risolverebbe in una somma di ingiustizie.

Si giungerebbe infatti all'assurdo che un sacerdote, il quale non svolga attività alcuna in seno all'organizzazione ecclesiastica, riceverebbe gli stessi cespiti di un altro sacerdote che dedica tutta la sua vita al servizio della Chiesa. E anche in quest'ultima ipotesi, un sacerdote, che svolgesse un'attività particolarmente delicata o onerosa, riceverebbe gli stessi cespiti di chi svolgesse un'attività ordinaria molto modesta (1). Lo stesso congresso di Firenze, proponendo una divisione dei redditi beneficiari tra i sacerdoti « secondo l'attività svolta », escludeva implicitamente una parità assoluta.

Ma anche intesa nel senso di una vera e propria perequazione (parità

(1) Si tenga infatti presente che dei sacerdoti, alcuni svolgono un'attività a servizio di enti distinti dalla Chiesa (per esempio insegnanti in scuole governative, addetti ad istituti di beneficenza con amministrazione autonoma, ecc.); degli altri poi, che svolgono la loro attività nell'ámbito dell'organizzazione ecclesiastica, alcuni attendono al governo e alla cura d'anime con differenti responsabilità (Vescovi, Officiali di Curia, Canonici, Parroci, Vicari Cooperatori, Rettori di Chiese, Cappellani ecc.), altri sono addetti all'insegnamento nei Seminari, ad opere di apostolato e di beneficenza, ecc.

relativa), resterebbe da precisare anzitutto per quali redditi essa dovrebbe e potrebbe effettuarsi. — È chiaro che non si possano e non si debbano toccare le quote *A*, *B*, *C*, ma solo la quota *X*, ossia il superfluo, non essendo nè giusto nè equo privare del necessario (dico: necessario) l'ente stesso, l'investito e le opere inerenti all'ufficio beneficiale (1).

Quanto all'ámbito, nel quale la perequazione dei redditi beneficiari dovrebbe effettuarsi, è senz'altro da scartarsi — in linea di principio — una perequazione tanto su un piano universale (tra tutti i sacerdoti del mondo cattolico) quanto su un piano nazionale o provinciale (tra tutti i sacerdoti di una stessa Nazione o di una stessa Provincia ecclesiastica o civile). Le ragioni sono evidenti. Vi è un primo radicale ostacolo nella volontà, che la Chiesa intende rispettare (cc. 1514, 1516 § 2, 1544 § 2 ecc.), degli offerenti, i quali esplicitamente o implicitamente hanno inteso sussidiare questa o quell'opera e coloro che vi attendono (2).

Un secondo ostacolo — anch'esso fondamentale — è rappresentato dalla decentrazione della Chiesa Cattolica in Diocesi, le quali costituiscono entità autonome governate per diritto divino dai Vescovi *iure non delegato* ma *ordinario*, ferma restando l'unione alla sede apostolica e la subordinazione alla amplissima e pienissima potestà del Romano Pontefice in forza del Primato conferitogli da Gesù Cristo. Perciò una centralizzazione di tutti i redditi beneficiari (sia pure per ridistribuirli a tutti i sacerdoti del mondo cattolico o anche di una Nazione oppure di una Provincia ecclesiastica o civile) intaccherebbe la costituzione stessa della Chiesa.

Un altro serio ostacolo sarebbe costituito dalla estrema difficoltà di trovare un sistema capace di effettuare una siffatta perequazione. L'idea di un'unica immensa amministrazione centrale — a parte tutti gli inconvenienti inerenti a ogni mastodontica burocrazia — è semplicemente utopistica (anche sotto il solo profilo economico), quando si considerino le profonde diversità esistenti sia tra le condizioni economiche dei vari Paesi e delle varie Provincie di una stessa Nazione, sia tra le esigenze delle varie categorie dei sacerdoti a seconda dell'attività qualitativa e quantitativa che essi svolgono. Certo dove non può

---

(1) Cfr. avanti n. 2. — Franco Rodano deplora che alle volte l'investito dal beneficio pensi piuttosto a raggranellare la dote per la nipote. Può darsi: ed è per questo che l'Autorità Ecclesiastica vigila attentamente e provvede energicamente. Chi comunque notasse delle infrazioni alla legge ecclesiastica, ha il dovere di segnalarle all'Autorità Ecclesiastica competente, la quale non mancherà di adottare i necessari provvedimenti.

(2) Normalmente l'Autorità Ecclesiastica non addiviene ad una mutazione delle pie volontà, se non nei casi contemplati dai cc. 1517 §§ 1-2 e 1551 §1. In via straordinaria però, e attese gravissime ragioni di emergenza, essa deroga alla stessa volontà dei pii fondatori, sia in forza della sua natura pubblicistica (che ha la prevalenza su quella privatistica dei fondatori), sia ancora in considerazione della natura sociale, che essa riconosce alla proprietà privata, specialmente ecclesiastica.

Ma coteste deroghe devono essere pur sempre riguardate come eccezioni particolari, che non distruggono la regola generale sopra enunziata.

giungere il principio di perequazione, può, deve arrivare e arriva di fatto nella Chiesa il superiore principio della cristiana carità, per la quale Nazioni cattoliche più prospere riversano i loro copiosi aiuti a quelle meno provviste. Ed è quello che, dietro l'impulso della Santa Sede, si sta oggi attuando su vasta scala e non nel solo settore ecclesiastico.

13. Possibile e attuabile è invece, nell'ámbito sia parrocchiale che diocesano, una perequazione dei redditi beneficiari tale da assicurare una congrua porzione di essi a ciascun sacerdote in misura e dell'attività dal medesimo svolta, rispettivamente nella parrocchia o nella diocesi, e dell'importanza o gravosità dell'ufficio che egli ricopre.

Ed è precisamente il sistema di perequazione attualmente — e non da oggi — stabilito per l'amministrazione ecclesiastica (1).

Nell'ámbito diocesano la Chiesa si sforza di raggiungere la predetta perequazione con il sistema delle pensioni imposte sui benefici meglio provvisti a favore di sacerdoti scarsamente provvisti. E poichè l'Ordinario Diocesano non può per diritto comune imporre pensioni se non in alcuni casi espressamente contemplati dal C.J.C. (c. 1429), la Santa Sede — in tempi di emergenza come sono gli attuali — concede loro tale facoltà con le opportune cautele e secondo determinate direttive.

Ed è precisamente quello che la Santa Sede ha fatto ultimamente.

Franco Rodano qualifica questa delle pensioni straordinarie « misura del tutto insufficiente e rimasta naturalmente senza alcun risultato per l'opposizione dei preti ricchi ».

Siamo in grado di poter affermare che nessuna — dicesi: nessuna — vera e propria opposizione di principio vi è stata in proposito da parte del Clero beneficiato meglio provvisto. Ciò che è del resto ben comprensibile dal momento che ogni beneficiato sa che, dopo aver prelevato dai frutti beneficiari quanto gli occorre all'onesta sostentazione, il resto va erogato in cause pie e ai poveri, a norma del sopracitato c. 1473, nel cui ámbito si colloca precisamente la recente disposizione pontificia. E se qualche rara questione è sorta, essa è di carattere marginale, di dettaglio, sulla misura, cioè, o sulla forma di applicazione della norma pontificia.

---

(1) Cfr. cc. 476 § 1; 471 § 1; 472, 1°; 463 § 1; 393 § 3; 394 § 1; 395 ecc. Esempio tipico di una sana perequazione dei redditi beneficiari nell'ámbito della circoscrizione parrocchiale è dato dalla Chiesa ricettizia. E codesto sistema, affermatosi nella Chiesa dell'Italia meridionale sin dal 1200, sa Franco Rodano da chi fu avversato e distrutto? Non dalle potenze egemoniche della Chiesa (che secondo lui desiderano una sperequazione nel clero), ma proprio dallo Stato Italiano con la legge 15 agosto 1867! Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1944-45. Naturalmente oggi la Chiesa — attese le sue misere condizioni generali in Italia — non può giungere a una vera e propria perequazione, che tenga, cioè, conto della differenziazione quantitativa e qualitativa dell'attività svolta da ciascun ecclesiastico. È già molto se può assicurare ai suoi sacerdoti quanto basti per non morir di fame !

* * *

14. Si potrà però replicare che, se malgrado tutto ciò, la crisi economica del Clero dura e perdura tuttora, dunque le misure sin'ora adottate sono inadeguate e dunque bisogna mutar sistema.

È precisamente la conclusione, cui Franco Rodano giunge nel suo secondo articolo, proponendo la socializzazione del patrimonio fondiario ecclesiastico.

Dopo aver fatto allusione ad alcuni scritti (regolarmente forniti dell'*imprimatur* dell'Autorità Ecclesiastica), nei quali si propugna una amministrazione diocesana centralizzata, Franco Rodano, senza darne la menoma prova, accusa la Chiesa di contraddizione « perchè, mentre accetta, sotto il manto dell'ortodossia e sia pure a malincuore (1), delle impostazioni di tipo socialista, il socialismo poi avversa, quando questo propugna *anche* per la società civile la necessità di profonde riforme di struttura».

Il rilievo è del tutto infondato. Franco Rodano dovrebbe informarsi meglio prima di far carico alla Chiesa di simili accuse.

L'Autorità Ecclesiastica, sin da quando ha avuto la libera amministrazione dei suoi beni, sia pure con i debiti controlli governativi, ha costituito un Ufficio Amministrativo Centrale presso la S.C.C. e gli Uffici Amministrativi Diocesani per l'amministrazione, la vigilanza e il controllo dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici, combinando l'interesse privato del beneficiato con l'interesse pubblico della Chiesa e quello subordinando a questo.

L'Autorità Ecclesiastica, se ha condannato il comunismo ateo, è stata sempre all'avanguardia per la tutela della classe lavoratrice. Franco Rodano e « compagni » farebbero bene a leggersi le Encicliche sociali dei Papi raccolte e pubblicate da I. Giordani e la Storia sociale della Chiesa di U. Benigni.

Franco Rodano afferma inoltre che « come la politica formalmente liberistica ha condotto l'economia italiana al colmo del dissesto, così la politica delle autorità ecclesiastiche, caratterizzata dal più rigido « *nihil innovetur* » sulle questioni di struttura e dal più giulebboso ed inefficace solidarismo di fronte alle sperequazioni ed ai contrasti che ne derivano, ha ridotto il patrimonio terriero dei benefici ecclesiastici in condizioni paurose di semi-produttività e di barbarico impoverimento ».

Lasciamo ai fatti di dimostrare se il sistema liberistico sia più deleterio o meno del sistema collettivistico nei confronti dell'economia nazionale e mondiale, ma ciò che respingiamo è l'accusa d'intransigente conservatorismo lanciata con-

---

(1) « Le riviste cattoliche — afferma il Rodano — fecero subito il silenzio attorno (agli scritti predetti), perchè i furbi, a cominciare dai Gesuiti, vi subodorarono posizioni socialiste ». Franco Rodano, seguendo una vecchia moda del più vieto anticlericalismo, tira spesso in ballo, nei suoi due articoli, i Gesuiti con intenzione altrettanto velenosa quanto imprudente, perchè, se i Gesuiti fossero veramente quello che egli insinua, Franco Rodano ha dimostrato di essere un perfetto gesuita.

tro l'Autorità Ecclesiastica, la quale al contrario ha modificato e aggiornato la sua politica economica secondo i tempi e secondo le circostanze. Anche oggi il sistema economico, che la Chiesa adotta, varia da Nazione a Nazione secondo le contingenze economiche, nelle quali i suoi enti vengono a trovarsi. Si confronti, p.e., il sistema economico ecclesiastico vigente in America (fondato quasi esclusivamente sulle offerte dei fedeli) da quello vigente in Italia, in Francia, nei Paesi di missione, ecc. Vi è una gamma straordinariamente varia e in continua evoluzione.

Secondo Franco Rodano le ulteriori cause, oltre quelle già denunziate (cfr. avanti n. 9), dell'attuale crisi economica del Clero in Italia sarebbero: 1) La consistenza stessa del patrimonio terriero, che risulta di piccole proporzioni, non di complessi aziendali di notevole entità. 2) Il sistema beneficiario. Il beneficiario — egli afferma — è un usufruttuario sui generis e cioè un pessimo usufruttuario, in quanto, mentre il comune usufruttuario cerca di contemperare lo sfruttamento dei terreni e la loro miglioria nell'interesse dei suoi discendenti od eredi, il beneficiario invece, non avendo alcun interesse di trasmettere al suo successore i beni beneficiari migliorati, li sfrutta egoisticamente sino allo impoverimento di essi. E ciò sia nel caso che li dia in affitto (nel qual caso i terreni dovrebbero dare un utile prima all'affittuario e poi anche al beneficiario, a tutto scapito del lavoratore dei terreni, che il Rodano erroneamente suppone sia sempre distinto dall'affittuario), sia ancora che li tenga in conduzione diretta, la quale risulta ugualmente rovinosa per imperizia e mancanza di diligenza da parte dell'ecclesiastico — « sacrosanta mancanza — postilla il Rodano — se egli deve occuparsi del bene delle anime », o perchè mancano gli ingenti capitali necessari per una gestione condotta con tutte le risorse della moderna tecnica agraria.

Franco Rodano prospetta qui alcuni problemi generali e fondamentali di politica agraria, che non spetta alla Chiesa ma allo Stato di risolvere (1).

Anche noi deploriamo l'eccessivo frazionamento di alcuni patrimoni fondiari ecclesiastici; anche noi facciamo delle riserve sulla vigente legislazione agraria. Che lo Stato perfezioni la sua legislazione in materia e la Chiesa vi si conformerà, sempre che la legislazione statuale non sia contraria al diritto divino e naturale.

Franco Rodano ha poi il torto di generalizzare alcuni casi particolari di cattiva amministrazione dei beni fondiari ecclesiastici (2) e di ignorare i notevoli risultati conseguiti in proposito da moltissimi beneficiati, i quali, dietro

(1) Cfr. in proposito il *Rapporto della Commissione Economica* presentato all'Assemblea Costituente. I *Agricoltura*. Roma 1946-47. Vol. I: *Relazione*. Vol. II: *Appendice alla Relazione* (*Interrogatori. Questionari. Monografie*).

(2) Se abusi o negligenze ci fossero, si segnalino all'Autorità Ecclesiastica competente (Ufficio Amministrativo Diocesano o U.A. Centrale della S.C.C.) che non mancherà di provvedere al riguardo.

l'impulso e sotto la vigilanza degli Uffici Amministrativi Diocesani, hanno saputo giovarsi di tutti i mezzi che l'iniziativa singola o consorziale ha messo a loro disposizione. La Chiesa ha nella storia dell'economia agricola un posto di prim'ordine: si ricordi l'efficace opera svolta dai Cistercensi, da Benedettini ecc. La Chiesa non ha avuto e non avrà mai difficoltà a giovarsi, nell'amministrazione del suo patrimonio fondiario, di tutti i mezzi che l'Autorità Civile metta a disposizione per il miglioramento dell'agricoltura.

Ma Franco Rodano giunge perfino ad affermare che è proprio la particolareggiata legislazione ecclesiastica, in materia di amministrazione dei beni fondiari, a determinare una cattiva amministrazione da parte del beneficiato, il quale, pur di sottrarsi ai minuti controlli dell'Autorità Ecclesiastica compepetente, finisce col mandare tutto alla malora.

E qui non sappiamo se in Franco Rodano sia maggiore l'ignoranza o la malafede!

15. La realtà è ben'altra purtroppo. La causa principale della crisi economica del Clero è molto più semplice, ma più radicale, più profonda.

Se infatti la matematica non è un'opinione; se, in particolare, il quoziente risulta dal rapporto tra dividendo e divisore, ne consegue che, nel caso in esame, un sacerdote potrà avere quanto gli occorra all'onesta sua sostentazione, se ci sia un discreto rapporto tra massa dei redditi beneficiari e quantità e qualità dei sacerdoti che ne devono partecipare.

In una parola, non si può addivenire ad una perequazione, se non c'è la cosa da perequare oppure questa è insufficiente allo scopo.

Ed è questa purtroppo la situazione della maggior parte delle Diocesi d'Italia, come avanti s'è detto, per le cause sopra descritte.

In conclusione, il principio della perequazione dei redditi beneficiari — giustissimo in sè e del resto già in atto nell'amministrazione ecclesiastica — non vale, nelle attuali contingenze economiche della Chiesa in Italia, a risolvere integralmente la critica situazione, in cui versa il Clero italiano.

Ben altre sono le basi, sulle quali va posta la soluzione del nostro gravissimo problema e che si possono così sintetizzare:

1) Incrementare i redditi degli enti ecclesiastici (Diocesi, Mense vescovili, Prebende canonicali e parrocchiali, Chiese, Seminari, Opere di culto e di beneficenza, ecc.) attraverso la libera e generosa cooperazione di tutti (Stato compreso) e mediante una saggia amministrazione di detti beni (1).

---

(1) In quest'ultimo punto ci troviamo pienamente d'accordo con Franco Rodano, il quale ha il torto però di credere che la crisi economica del Clero si possa risolvere *solo* con una amministrazione, tenuta con mezzi moderni, del patrimonio fondiario ecclesiastico, la cui consistenza è invece assolutamente inadeguata a far fronte alle più strette esigenze dell'organizzazione ecclesiastica. Perciò si rende necessario l'incremento delle altre fonti del reddito beneficiario descritte nel c. 1410; e cioè: aumento delle prestazioni (censi e canoni, supplemento di congrua, ecc.) sino al valore

2) Effettuare una oculata ed equa distribuzione dei redditi beneficiari diocesani in relazione alle necessità di emergenza del nostro tempo e alla volontà dei pii oblatori o fondatori. Ed è quello che l'Autorità Ecclesiastica, pur fra tante difficoltà, sta attuando con un'azione silenziosa, ma talmente vasta e poderosa che è impossibile illustrare qui nel giro di poche pagine. Perchè la Chiesa non fa della demagogia; non usa illudere i suoi fedeli, e tanto meno il suo Clero, con miraggi fallaci. La Chiesa adopera l'insuperata eloquenza dei fatti, che non si possono certo improvvisare come i facili e brillanti programmi di carta; perchè i fatti si maturano nel lavoro lungo, tenace, metodico.

16. A conclusione di questa nostra disamina, una verità va nettamente ed energicamente ribadita, e cioè che il Clero italiano non vuol essere e non sarà ingannato.

Chi, sotto le apparenze di volerlo commiserare o di volerne « incorporare » le sue rivendicazioni in quelle delle classi lavoratrici, si propone in realtà di attentare alla sua unità e alla sua indipendenza, compie una manovra destinata a fallire miseramente. Ne sia sicuro Franco Rodano e « compagni ».

Chi poi finge di volerlo aiutare, quando in effetti si propone di depredarlo subdolamente dei mezzi necessari a svolgere la sua missione tra il popolo, è un traditore che deve essere messo alla gogna, anche se si professi cattolico.

La crisi economica, che oggi travaglia tutto il mondo e quindi anche il Clero, non potrà mai essere risolta da forze estranee e nemiche alla Chiesa « per la contradizion che nol consente ».

È la carità cristiana — che è una realtà ben diversa dal così detto « solidarismo » — e solamente la carità, che come nel passato, così anche al presente e ancor più in avvenire dirà una parola decisiva, quando si stabilisca una leale e viva collaborazione tra tutti i membri dell'umano consorzio nel segno redentore di Cristo.

Il Clero italiano, tutto il Clero italiano — dagli Arcivescovi e Vescovi al

---

reale della lira; aumento delle certe e volontarie oblazioni dei fedeli, dei diritti di stola (graduati secondo le condizioni economiche dei fedeli, in modo da esigere un massimo dai ricchi e nulla dai poveri), ecc.

Va del resto tenuto presente che l'Autorità Ecclesiastica ha in materia agraria una eccellente legislazione e una lunga prassi che aggiorna di tempo in tempo. Così ha approvato la costituzione dei consorzi agrari, purchè non siano molto vasti, ad evitare i pericoli di una eccessiva centralizzazione amministrativa. Naturalmente tutto ciò non importa la socializzazione dei terreni, proposta dal Rodano come il toccasana della crisi economica ecclesiastica e non ecclesiastica.

Per una serena critica del principio della socializzazione in genere vi è una letteratura vastissima. Quanto alle particolari difficoltà di una eventuale socializzazione dei soli beni terrieri ecclesiastici basti accennare alla distribuzione di alcune regioni assai frazionata di detti beni, la quale non consente un'amministrazione diretta centralizzata che possa dare buoni risultati.

Altri provvedimenti l'Autorità Ecclesiastica adotterebbe (unione di parrocchie troppo piccole, spartizione di patrimoni troppi vasti, ecc.), se vi fosse la leale collaborazione dell'Autorità Civile. Ma le esperienze del passato (leggi: riduzione del numero delle Diocesi prevista dal Concordato e relativo Regolamento economico fatto dallo Stato al riguardo) non sono incoraggianti.

più umile prete — pur nella sua povertà, ha dato e dà tuttora lezioni di carità, di spirito di sacrificio tali che rimarranno memorabili nella storia di questo tormentato nostro tempo. Si deve precisamente a questo spirito se molti di coloro, che oggi insultano e perseguitano il Clero, ancora vivono. Troppo presto l'hanno ingenerosamente dimenticato (1).

Sappiamo bene che oggi da molte parti si grida: « Vogliamo la giustizia! Basta con la carità! ».

Ma noi diciamo: la giustizia, la sola rigida giustizia non basta a distruggere nelle sue radici l'egoismo umano. Ci vuole la carità. Basta con la *mancanza* di carità.

FIORENZO ROMITA

ANCORA IN TEMA DI « EXCLUSIO BONI PROLIS »

Leggo con interesse su « Diritto Ecclesiastico », fascicolo 2°, 1947, pag. 261, una breve recensione alla mia nota di commento alla sentenza del Tribunale del Vicariato dell'Urbe 5 maggio 1947 apparsa sul « Monitore Ecclesiastico », 1947, 182 e segg., sotto il titolo: « *Nullità del matrimonio per esclusione del bonum prolis* », e riprodotta in « Archivio di ricerche giuridiche », fasc. 9, 1947, n. 1096, col. 569.

L'egregio recensore in sostanza sostiene:

1) è inutile porre in primo piano il motivo che determinò la volontà anzichè la volontà stessa;

2) anche per la perpetuità del motivo vale la difficoltà che in tesi generale l'Autore, sia pure a torto, oppone alla perpetuità della volontà;

3) forse l'Autore con la sopraccennata sua tesi... ha voluto modestamente significare che non basta affermare la perpetuità della volontà di escludere la prole, ma occorre dimostrarla, e che un ottimo argomento di prova ci è offerto dalla perpetuità della « causa exclusionis ».

La personalità scientifica del recensore, più che il contenuto della recensione, mi induce ad una breve replica.

Evidentemente il G. non ha voluto dedicare al mio commento sufficiente attenzione.

Con assoluta chiarezza a me pare d'aver delimitato la sfera di impero del principio sostenuto,

---

(1) Ultimamente l'*Avanti!* ha tentato di giustificare cotesto atteggiamento, adducendo che, se i conventi e le case ecclesiastiche hanno, per cristiana carità, dato asilo ai perseguitati politici, non hanno che attendere, per godere « domani nell'al di là le ricompense celesti ».

Ma coloro, che con tanta brutale empietà si fanno beffe dell'« al di là » tanto da credere lecito mordere la mano di chi li ha soccorsi « al di qua », si aspettino però la giusta e severa condanna, oltre che da Dio (nel Quale noi crediamo) anche dagli uomini, da tutti gli uomini civili (nei quali almeno essi pure devono credere, se ci tengono a essere ancora considerati membri vivi dell'umano e civile consorzio). E non è detto che debbano attendere perciò l'al di là: una giustizia umana e divina opera provvidenzialmente anche quaggiù, specialmente nei confronti di coloro che si fanno beffe dell'al di là.

Esattamente replicava poi *L'Osservatore Romano* (9-10 febbraio) che « i benefattori non chiedono nulla ai beneficiati: nè riconoscenza, nè adesioni. Chiedono di non essere insultati, calunniati, perseguitati nell'opinione pubblica ogni giorno. Non domandano, non s'attendono una « gratitudine cristiana »; rimproverano soltanto la mancanza di educazione umana: peggio l'operosa ingratitudine ».

che trova applicazione *soltanto quando* i risultati dell'indagine psicologica appaiano incerti ed equivoci.

Ho, infatti, testualmente affermato che « il dubbio derivante dalla indagine psicologica, (difetto di prova, ovvero equivoche espressioni usate dalle parti o dai testi) non deve prevalere sulla obiettività perpetua ed esclusiva della causa », e che « i risultati della indagine psicologica debbono cedere a quelli della indagine obbiettiva, *quando* i dubbi insorgenti dalle equivoche o deficienti dichiarazioni delle parti e dei testi coesistano con una causa obbettivamente o subiettivamente perpetua ed assoluta ».

In questi casi, ed in questi casi soltanto, la « causa exclusionis » deve porsi « in primo piano » per la impossibilità di enucleare dalla istruttoria la intenzione vera del nubente.

In altri termini ho sostenuto che deve porsi « in primo piano » la causa determinante la volontà esclusiva piuttosto che la volontà medesima, nella zona, per così dire, neutra che si trova a confine di un risultato assolutamente negativo o assolutamente positivo della indagine psicologica.

Di conseguenza la tesi potrà essere discussa, forse anche ritenuta troppo audace in quanto diretta contro la duplice presunzione a favore del matrimonio contenuta nei cc. 1014, 1086 § 1 C.J.C., ma essa non resta neppure scalfita dagli argomenti portati dal G., i quali dimostrano al più, come si sia voluto trascurare proprio l'essenza della questione.

Oso, infine, confessare che mi riesce oltremodo difficile intendere come possa sostenersi la seconda obiezione. Il motivo o meglio la causa determinante la esclusione è un fatto obiettivo, non psicologico, e come tale è suscettibile di essere identificata « in se » e quindi di essere provata senza pericolo di equivoci.

Non mi pare, alla fine, necessario confutare l'ultima parte della recensione, nella quale il G. offre una gratuita interpretazione del mio pensiero: tale interpretazione si appalesa destituita di fondamento per essere, oltretutto, in evidente contrasto letterale con la mia nota.

G. Lenti, *avv.*

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

SPIGOLATURE LEGISLATIVE

CONDONO DELLE SANZIONI INFLITTE O DA INFLIGGERE PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI MILITARI. — In base a giudizio insindacabile del Ministro competente, possono essere condonate, a domanda degli interessati, le sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio commesse durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 28 febbraio 1947. La domanda dovrà essere presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che, a tale data, siano prigionieri di guerra, il termine utile per la presentazione della domanda decorre dal giorno dell'avvenuto rimpatrio. Il condono può essere applicato di ufficio nei casi in cui le sanzioni siano ancora da infliggere a tale data. Simile condono non comporta alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo. (*D.L.P.* 20 agosto 1947, n. 1514: in *Gazz. Uff.*, 12 gennaio 1948, n. 8).

IMPOSTA SUL PATRIMONIO E CESPITI DANNEGGIATI DALLA GUERRA. — Quando il danno di guerra abbia prodotto una diminuzione di almeno un quinto nella consistenza patrimoniale dei singoli cespiti, e tale diminuzione sia stata sussistente al 1° gennaio 1947, si può e si deve concedere da tale data la riduzione dell'imponibile assoggettato all'imposta ordinaria ed a quella straordinaria proporzionale sul patrimonio, sempre che il contribuente abbia fatto presente tale circostanza all'Ufficio Imposte. (*Circ. del Ministero delle Finanze* n. 1958 del 25 agosto 1947).

ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI VALORE PER GLI ATTI E CONTRATTI DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI E DEGLI ENTI DI CULTO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA. — I limiti di valore previsti dagli artt. 24 e 25 (1) del regolamento per l'applicazione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sono *quintuplicati*. (*D.L.P.* 7 ottobre 1947, n. 1229: in *Gazz. Uff.*, 18 novembre, n. 265).

I documenti da esibire all'Autorità Tutoria per ottenere il consenso all'alienazione di beni di Enti Ecclesiastici — come precisa *L'Amico del Clero* — sono i seguenti:

---

(1) « *Art. 24.* — Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede con proprio decreto concedendo o negando l'autorizzazione. Deve essere udito il Consiglio di Stato sempre che si chieda la vendita a trattativa privata di beni mobili ed immobili per un valore eccedente le lire 75.000. Deve parimenti precedere il voto del Consiglio di Stato, quando si tratta di vendita di beni a licitazione privata per un valore capitale eccedente le lire 150.000, od ai pubblici incanti per un valore capitale eccedente le lire 300.000, o quando si tratta di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'art. 13 della legge se il valore ecceda le lire 300.000, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenza passata in cosa giudicata.

« *Art. 25.* — Spetta all'Ufficio per gli affari di culto di provvedere in ordine alle domande per l'autorizzazione alla vendita di beni mobili ed immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, per un valore non eccedente le lire 100.000, e per l'autorizzazione, entro i limiti della somma sopra designata, a compiere tutti gli altri atti e contratti indicati nell'art. 13 della legge. Lo stesso Ufficio, nei casi di urgenza o di evidente utilità, può autorizzare le alienazioni di beni mobili od immobili a licitazione o a trattativa privata, purchè il valore capitale non ecceda le lire 20.000. Il provvedimento è notificato con lettera raccomandata a chi ha avanzato la domanda ».

1) Istanza al Ministero degli Interni, Direz. Gen. dei Culti, da inviarsi tramite l'Ufficio Culti della Prefettura (bollo da L. 12);

2) Decreto autorizzativo dell'Autorità Ecclesiastica dal quale risulti il regolare consenso e le esplicite modalità della vendita;

3) Deliberazione dell'organo amministrativo se la Chiesa è amministrata da fabbriceria;

4) Stato patrimoniale dell'Ente;

5) Perizia di stima dell'immobile alienando, asseverata con giuramento;

6) Dichiarazione compromissoria del compratore;

7) Eventuale relazione peritica dei lavori da eseguire, quando tutto o parte del prezzo ricavando dell'alienazione debba essere erogato per miglioramenti o restauri a beni del beneficio richiedente.

ADEGUAMENTO DEL LIMITE DI VALORE PER L'AUTORIZZAZIONE AGLI ACQUISTI DA PARTE DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI E DEGLI ENTI DI CULTO. — Il limite di valore, previsto dall'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (1) per l'applicazione del Concordato con la S. Sede, è *quintuplicato*. (*D.L.P.* 4 novembre 1947, n. 1381: in *Gazz. Uff.*, 15 dicembre, n. 287).

AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER L'ESPOSIZIONE DEI MANIFESTI ED AVVISI AL PUBBLICO. — I provvedimenti dei questori che importino diniego dell'autorizzazione prevista dall'art. 113 del T.U. di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sono impugnabili con ricorso al procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide immediatamente e, comunque, non oltre 48 ore dalla relativa presentazione, senza l'osservanza di formalità. Tale decisione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione predetta ed è valida nell'ámbito della giurisdizione del tribunale. (*D.L.P.* 8 novembre 1947, n. 1382: in *Gazz. Uff.*, 15 dicembre, n. 287).

DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' AFFINE. — Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita, a cura delle autorità religiose, negli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto, che riguardino il governo spirituale dei fedeli. Per la pubblicità eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i Comuni dovranno concedere una riduzione non inferiore al 30 % sulle misure delle tariffe. I regolamenti comunali potranno contenere disposizioni che stabiliscano l'esenzione totale o parziale dai diritti per le pubbliche affissioni e per la pubblicità affine in occasione di determinate ricorrenze (fiere, feste civili e religiose, ecc.). [*D.L.P.* 8 novembre 1947, n. 1417: in *Gazz. Uff.*, 22 dicembre, n. 293].

ADDIZIONALE PER LE SPESE DI ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA PER L'ANNO 1948. — Per l'anno 1948 l'addizionale per le spese di accertamento, da riscuotere in aumento all'importo dei contributi unificati in agricoltura, è determinato nella misura del 4,50 % dei contributi stessi. (*D.M.* 15 novembre 1947: in *Gazz. Uff.*, 11 dicembre, n. 284).

ADDIZIONALE STRAORDINARIA ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. — Con decorrenza 28 novembre 1947 e fino al 31 dicembre 1948, l'aliquota dell'I.G.E., per l'aggiunta di

(1) « Gli Istituti ecclesiastici e gli Enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati. L'autorizzazione è concessa con Regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto sia di valore superiore alle lire 300.000, deve essere udito il Consiglio di Stato ».

un'addizionale dell'1 %, è portata al 4 %. Per le categorie dei corrispondenti l'I.G.E. per abbonamento, il relativo canone sarà aumentato a decorrere dal 1° gennaio 1948. (*D.L.P.* 25 novembre 1947, n. 1283: in *Gazz. Uff.*, 27 novembre, n. 273).

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUL PRESTITO DELLA RICOSTRUZIONE. — Il pagamento della rata d'interessi di scadenza al 1° gennaio 1948 sui titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %, emesso in virtù del D.L. 28 aprile 1947, n. 338, sarà effettuato dalla Sezione tesoreria provinciale emittente le ricevute di conversione, su presentazione delle stesse e di apposita domanda su carta libera, in doppio esemplare, a firma dell'esibitore. (*D.M.* 18 dicembre 1947: in *Gazz. Uff.*, 26 dicembre, n. 296).

PREZZI DI USCITA DALL'AMMASSO DELL'OLIO DI OLIVA (1947-48). — 1) Per l'olio di oliva commestibile, il prezzo è stato fissato in L. 44.467,50 al quintale, che comprendono: la quota spese di gestione ammasso, l'aliquota funzionale *Unsea*, il fondo di riserva, l'*Ige* 5 % nella misura di L. 2117,50 al q.le. 2) Per l'olio lampante, base 7° di acidità. L. 37.600 al q.le, che comprendono: la quota spese di gestione ammasso, l'aliquota funzionale *Unsea*. (*D.M.* 19 dicembre 1947: in *Gazz. Uff.*, 27 dicembre, n. 297).

PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI E SFRATTI. — I contratti di locazione e di sublocazione sono *prorogati* fino alla prima scadenza dopo il 30 giugno 1948. La proroga spetta sia nei confronti del locatore che dell'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Per le locazioni di immobili adibiti *ad uso di abitazione, l'aumento* può essere del:

20 %, se la pigione non supera lire 500 mensili;
30 %, se la pigione non supera lire 1.000 mensili;
40 %, se la pigione non supera lire 2.000 mensili;
50 %, se la pigione supera lire 2.000 mensili.

Per le locazioni di immobili adibiti *ad uso diverso, l'aumento* può essere del 30 %, che può essere raddoppiato (60 %), se trattasi di immobili appartenenti ad Enti di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, non aventi scopo di lucro.

Gli aumenti *si computano* sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione del D.L. 27 febbraio 1947, n. 39. Essi devono essere *richiesti* al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che sia pervenuta al locatore alcuna risposta, la richiesta d'aumento s'intende accettata. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 1948 se la richiesta del locatore è fatta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto; in caso diverso decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di *sublocazione* secondo l'art. 3 del D.L. 12 ottobre 1945, n. 669 sono computati sui canoni di locazione ora in vigore. Le percentuali del venti e del dieci sono raddoppiati.

Dal 1° gennaio 1948 il locatore ha diritto di *rivalersi* sui conduttori dell'importo dei maggiori oneri e spese (servizio portierato, manutenzione e funzionamento dell'ascensore, fornitura dell'acqua).

Il conduttore di immobili *non ha diritto alla proroga e decade da essa*: 1) quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza; 2) quando vi sia urgente ed improrogabile necessità del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria o per esercizio della propria normale attività; 3) quando il conduttore, se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, ha la residenza in un comune diverso o dispone di altra abitazione nello stesso comune, ovvero, se l'immobile è destinato ad uso diverso dall'abitazione, ha cessato di svolgere

l'attività alla quale serviva l'immobile stesso, salvo che per le presenti difficoltà sia stato costretto ad adibirlo ad uso di abitazione. In caso di disdetta per urgente necessità personale del locatore deve darsi al conduttore preavviso di almeno quattro mesi. Se l'immobile è stato acquistato per atto tra vivi successivamente al 24 marzo 1942, il locatore non può esercitare la facoltà suindicata.

La competenza in materia di esecuzione di *sfratti* è riservata al Pretore, il quale non può fissare la data dell'esecuzione oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della relativa richiesta. In caso di morosità e di grave inadempienza, l'esecuzione deve fissarsi entro dieci giorni dal decreto. (*D.L.P.* 23 dicembre 1947, n. 1461: in Suppl. ord. n. 1 a *Gazz. Uff.*, 31 dicembre, n. 301).

DOCUMENTAZIONE DI PRATICHE PRESSO IL FONDO CULTO. — Circa la documentazione relativa a pratiche di liquidazione di congrua ed assegni per spese di Culto da inoltrarsi, com'è prescritto, alla Direzione Generale F.C., *L'Amico del Clero* (1948, p. 21) precisa i seguenti allegati:

a) *Liquidazione di congrua*: 1. Istanza in bollo da L. 32 diretta alla Direzione Generale F. C.

2. Bolla di nomina in originale od in copia autentica.

3. Decreto di R. Placet in originale od in copia autentica per le nomine munite di civile riconoscimento anteriormente al 7 giugno 1929, fatta eccezione per le parrocchie appartenenti a sedi suburbicarie.

4. Certificato del Sindaco, constatante il numero legale attuale e permanente della popolazione della parrocchia.

5. Stato indicante la situazione patrimoniale attiva e passiva del beneficio compresi i proventi casuali, al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a tale data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, nonchè le variazioni e trasformazioni avvenute successivamente per cause permanenti nell'asse patrimoniale del beneficio. La situazione deve essere datata e firmata dall'investito e vidimata e confermata dall'Ufficio Culti presso la Prefettura, e, se fanno parte del beneficio beni immobili dati in affitto, dovrà farsi cenno dei relativi contratti con l'indicazione delle corresponsioni annuali.

6. Verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie, se già compilato, od estratto autentico del medesimo, con l'indicazione delle rendite e delle spese.

b) *Liquidazione assegno per spese di culto*: 1. Istanza in bollo da L. 32 diretta alla Direzione Generale F.C.

2. Dichiarazione in carta libera dello stesso richiedente, dalla quale risulti che non vi sono Enti o corpi morali tenuti per obbligo a spese di culto per la Chiesa Parrocchiale, e che perciò questa vi provvede direttamente. Detta dichiarazione deve essere confermata dall'Ufficio Culti presso la Prefettura.

3. Analoga dichiarazione rilasciata dal Sindaco.

4. Copia autentica dei conti consuntivi degli Enti, eventualmente tenuti a provvedere in tutto od in parte alle spese di culto, per gli anni 1918-20 per i benefici provvisti di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti per il triennio anteriore alla data di nomina dell'investito, corredati da documenti giustificativi (mandati di pagamento e relative quietanze). Le copie dei bilanci debbono essere autenticate dall'Ufficio Culti presso la Prefettura.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI.

28 ottobre 1947, nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Giuliano Maunoir, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

11 novembre, nel Palazzo delle Congregazioni a S. Callisto, alla presenza di S. Em. il Card. A. Verde, Ponente della Causa della Serva di Dio Vincenza M. Lopez Vicuña, fondatrice delle Figlie di Maria per le Giovani addette al servizio domestico, la Congregazione *antepreparatoria*, in cui si è discusso su due miracoli, che si asseriscono operati per intercessione della predetta Serva di Dio.

25 id., nel Palazzo Pont. di Castelgandolfo, alla presenza del S. Padre, la Congregazione *generale* per il voto sulle virtù del Servo di Dio Antonio Pucci, Sacerdote professo dell'Ordine dei Servi di Maria.

9 dicembre, nel Palazzo delle Congregazioni a S. Callisto, la Congregazione *antepreparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Michele Rua, Sacerdote Salesiano.

16 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso sull'eroicità delle virtù della Serva di Dio Rosa Venerini, fondatrice delle Maestre Pie Venerini.

NOMINE. — Con Brevi Ap. il S. Padre si è degnato di nominare:

14 maggio 1947, S. E. Mons. Taffi Antonio, Arciv. tit. di Sergiopoli, *Nunzio Ap. in Cuba*;

3 giugno, S. E. Mons. Cassulo Andrea, Arciv. tit. di Leontopoli di Augustamnica, *Delegato Ap. in Turchia*;

6 luglio, S. E. Mons. De Jonghe D'Ardoye Giorgio, Arciv. tit. di Mistia, *Delegato Ap. nell'Arcipelago Indonesiano*;

23 agosto, S. E. Mons. Hughes Arturo, Arciv. tit. di Apro, *Internunzio Ap. di Egitto*;

20 settembre, il Rev.mo Mons. Felici Pericle, *Prelato Uditore del Tribunale della S. R. Rota*;

24 id., il Rev.mo Sac. Filipiak Boleslao, *Prelato Uditore del Tribunale della S. R. Rota.*

Con Biglietti della Segreteria di Stato, in data 29 luglio 1947, il S. Padre si è degnato di nominare l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Pietro Parente e il Rev.mo Mons. Antonio Piolanti, *Consultori della S. C. de Propaganda Fide.*

Così pure, in data 30 novembre 1947, i Rev.mi Sac. Giovanni E. Steinmueller e P. Giulio E. Renié della Società di Maria, *Consultori della Pontificia Commissione per gli Studi Biblici.*

Con Biglietto della Segreteria di Stato in data 13 gennaio 1948 il S. Padre si è degnato di nominare Sotto-Segretario della S. C. Cerimoniale l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Ermanno Bonazzi.

Il S. Padre ha designato il Collegio degli Uditori del Tribunale della Rota presso la Nunziatura Ap. di Madrid, eretto col *Motu proprio* « Apostolico Hispaniarum » del 7 aprile 1947. Sono stati nominati i seguenti Ill.mi e Rev.mi Monsignori:

Giacomo Monreal (Madrid); Giuliano Valdepares (Madrid); Lorenzo Miguélez Domínguez (Tuy); Giuseppe Morera Sabater (Barcellona); Eriberto G. Prieto Rodriguez (Madrid); Ildefonso Pietro López (Plasencia); Eugenio Beitia Aldazabal (Vitoria).

UDIENZE SOLENNI. — *8 gennaio 1948*, il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. Dott. Roberto Despradel, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Dominicana, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

NECROLOGIO

NECROLOGIO. — Card. Pietro Petit de Julleville. - Nato a Digione il 22 novembre 1876. Ordinato sacerdote a Parigi il 4 luglio 1903. Nella prima guerra europea fu cappellano militare della divisione Marchand. Il 23 giugno 1927 fu eletto alla Sede Vescovile di Digione e il 7 agosto 1936 fu promosso all'Archidiocesi di Rouen, continuando ad amministrare la Diocesi di Digione fino al 15 maggio 1937. Impulso dottrinale, specialmente nel campo catechistico, organizzazione metodica delle opere sociali cattoliche, diffusione della stampa cattolica: furono le preoccupazioni del suo apostolato. Nel Concistoro del 18 febbraio 1946 fu elevato alla S. Porpora colla Diaconia di S. Maria in Aquiro, elevata, *pro hac vice*, a Titolo presbiterale. È spirato nel bacio del Signore alle 1,45 del 10 dicembre 1947.

Card. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte. - Alle ore 10,25 del 16 febbraio, confortato dalla speciale Benedizione personalmente a lui portata dal S. Palre, serenamente chiudeva la sua lunga esistenza terrena. Mancavano soltanto poche settimane al compimento del suo 97° anno di vita.

Era nato a Napoli da nobile famiglia il 10 aprile 1851. Compì gli studi umanistici al Collegio di Mondragone. Fu ordinato sacerdote il 5 giugno 1879 dal Card. G. Sanfelice, che lo chiamò presso di sè come segretario e amministratore della Curia. Nel 1893 entrava quale minutante nell S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Partecipò a diverse Missioni Pontificie (incoronazione dello Zar Nicola II, 60° di Regno della Regina Vittoria d'Inghilterra).

Leone XIII nel 1899 lo elevava alla Chiesa titolare di Edessa e gli assegnava la Nunziatura Ap. nel Belgio, dove rimase sino al 1904, allorchè Pio X di s. m. lo promosse alla Nunziatura di Vienna. Il 27 novembre 1911 fu creato Cardinale del titolo presbiteriale di Santa Maria degli Angeli, dimesso tre anni più tardi, alla morte del Card. Agliardi, per l'opzione alla Sede Suburbicaria di Albano. Il compianto Porporato fu Legato Pontificio: al Congresso Eucaristico Internazionale di Lourdes, nel luglio 1914; alle celebrazioni di Orléans, nel 1921, per la canonizzazione di S. Giovanna d'Arco; al Congresso Eucaristico Nazionale Italiano di Palermo nel 1924.

Alla morte del Cardinale Vincenzo Vannutelli, nel 1930, gli succedeva quale Decano del S. Collegio e nella Sede Suburbicaria di Ostia, annessa a tale carica, nonchè nell'Ufficio di Prefetto della S. C. Cerimoniale.

17 luglio 1947. È morto a Lovanio Mons. Alfonso Van Hove, decano della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Lovanio, membro della Kon. Vlaamsche Academie van Belgie. Ardente protagonista del *Commentarium Lovaniense in c.j.c.*, pubblicò la sua opera magistrale: i *Prolegomena* (1928, 2ª ed. 1945) e le *Normae generales* (*De legibus ecclesiasticis*, 1930; *De consuetudine. De temporis supputatione*, 1933; *De rescriptis*, 1936; *De privilegiis et de dispensationibus*, 1939), vere miniere di erudizione storica, che hanno meritato al'A. un valore di primo piano fra i canonisti del nostro tempo. Fu direttore della sezione canonica delle *Ephemerides Theol. Lovan.* (1924), un grande lavoratore, di sicura dottrina, infaticabile, originale.

14 dicembre. È morto nel Signore a Roma nel Pont. Istituto Biblico il P. Francesco Zorell S. J., già professore di lingua armena e georgiana nello stesso Istituto. Era nato a Ravensburg (Württemberg) il 29 settembre 1863. È noto nel mondo scientifico per il suo *Dizionario della lingua greco-biblica* (1911) e il *Lessico ebraico-aramaico* (1940), incompiuto.

29 id. Ad Alessandria di Egitto, nella Villa Jela, alle ore 13,20, rendeva l'anima a Dio Vittorio Emanuele III, già Re d'Italia, colpito da congestione polmonare, assistito dal P. Ludovico, parroco del S. Cuore. Ora la salma riposa in una cappella della Cattedrale di S. Caterina. Era nato a Napoli l'11 novembre 1869, sposò nel 1896 la principessa Elena Petrovic di Montenegro e ascese al trono il 29 luglio 1900.

BREVI NOTIZIE

* *Opera « Aiuto Fraterno »*. Con l'approvazione dell'Arcivescovo di Milano, l'Ufficio Amministrativo Dioc. Milanese ha diramato il 30 ottobre 1947 a tutti i parroci della Diocesi una circolare per la fondazione dell'opera « Aiuto Fraterno » a favore del Clero povero diocesano, che trovasi in serie ristrettezze finanziarie per mancanza o quasi di redditi beneficiari fissi o di stola, per i sacerdoti vecchi, invalidi, ammalati che aspettano fiduciosi un aiuto per rendere meno precaria, triste ed umiliante la loro vita. La vasta Diocesi Milanese conta 868 parrocchie. Di esse 598 hanno patrimonio beneficiario in terreni e il clero si trova in buone condizioni. Vi sono quindi 270 parrocchie che non hanno affatto terreni. Inoltre i congruati sono 533 (assegno unico lire 30.030). Quanti i Coadiutori con stipendi irrisori! Poi la situazione di molti sacerdoti vecchi, ammalati senza mezzi finanziari, di tanti che attendono a lavori manuali o ricorrono ad espedienti, non sempre dignitosi, per tirare avanti, preoccupati del loro avvenire.

Come provvedere? *Raccogliere un capitale*, il cui interesse annuo dia quanto occorre per l'assistenza del Clero, non è consigliabile in questi momenti di grande incertezza finanziaria; inoltre bisognerebbe raccogliere diversi milioni, ciò che è utopia sperare. *Le assicurazioni* non sono sufficienti, perchè molti, e forse i più bisognosi, per ragione di età, di salute, di possibilità economiche, resterebbero esclusi. Fondare una nuova *Mutua fra i Sacerdoti* presenta subito la difficoltà che molti non potrebbero pagare la quota stabilita, che dovrebbe essere di una certa entità. La maniera *più semplice*, più redditizia e più confacente ai bisogni del momento sarebbe quella di invitare ogni parrocchia della Diocesi a versare annualmente un capitale pari a *L. 2 per ogni abitante*.

La raccolta dei fondi *potrà essere fatta*:

1) coll'indire una giornata pubblica in tutte le parrocchie, come autorizza S. Em. l'Arcivescovo, in favore del Clero vecchio, ammalato, povero, non trascurando funzioni religiose per la sua santificazione e perchè efficace sia il suo apostolato;

2) o mediante propaganda privata per mezzo di zelatrici ben preparate.

Gli abitanti della Diocesi di Milano sono circa 3 milioni. Per cui rispondendo tutti i parroci all'invito, la raccolta darà un gettito annuo di circa 6 milioni di lire. *Di questa somma nessun accantonamento deve essere fatto, ma sarà tutta distribuita durante l'anno.*

Tutti i sacerdoti bisognosi potranno far presente le loro necessità o direttamente o a mezzo del Vicario Foraneo. Tutti gli anni, alla fine di gestione, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà il rendiconto particolareggiato delle entrate realizzate e dei sussidi elargiti, che sarà trasmesso a tutti i Vicari Foranei, perchè ne diano comunicazione in Congregazione.

L'opera « Aiuto Fraterno », fondata su queste linee fondamentali, sembra la più adatta perchè: *a*) tutti danno e tutti hanno diritto di ricevere in caso di bisogno; *b*) il contributo è proporzionato alle possibilità delle parrocchie; *c*) i vantaggi non si devono aspettare in un più o meno prossimo futuro, ma si possono ricevere subito appena il bisogno si fa sentire; *d*) gli aiuti possono essere abbastanza proporzionati ai reali bisogni, essendo esclusa ogni spesa di amministrazione; *e*) i singoli sacerdoti, pur ricevendo in caso di bisogno i benefici dell'opera, non sono toccati nelle loro magre possibilità economiche attuali, ma devono essere soltanto gli zelanti propagandisti di essa.

1° dicembre 1947. Nel Capitolo Generale dei Monaci Vallombrosani O.S.B. è stato eletto Abate Generale D. Emiliano Lucchesi.

4 id. Nel Capitolo Generale dei Padri Teatini sono stati eletti i componenti la Curia Generalizia. Il Preposito Generale è il Rev.mo P. Giovanni Llabrès.

18 id. L'Accademia di Francia ha conferito al S. Padre la Grande Medaglia d'Oro della Lingua francese colla seguente motivazione: « L'Accademia intende riconoscere con quale padronanza, distinzione ed eloquenza la S. V. usa del nostro idioma, ne possiede il ritmo e le sfumature. Essa vuole perciò:

rispettosamente felicitarLa di conoscere a fondo i grandi maestri della nostra letteratura, a cominciare dal glorioso Bossuet;

ringraziarLa di fare frequente ricorso alla lingua francese nei rapporti con la diplomazia;

ringraziarLa altresì della Sua alta benevolenza per il nostro Paese. Il radioso Discorso tenuto, nel 1937, in Notre-Dame a Parigi, sulla vocazione della Francia, ne fu memorabile testimonianza, pari alle delicatezze paterne della premura di V. S. nelle nostre ore dolorose...

Del conferimento della Medaglia sarà dato solenne annunzio nella sede accademica intorno alla metà di dicembre. Ma sin da ora l'Accademia prega V. S. di voler gradire questo omaggio del suo ammirato ossequio, rilevando, Beatissimo Padre, che, dalla sua fondazione fatta nel secolo 17° dal Card. de Richelieu, V. S. è il primo Papa al quale tale Medaglia è stata conferita ».

RECENSIONI

PICARD (Le) RENÉ, *Divorce et bien public* - cm. 14 × 22 - pp. XVIII, 188 - Beauchesne - Parigi - 1946.

Il presente studio fa séguito ad un altro pubblicato dall'A. nel 1930 *La communauté de la vie conjugale* (Paris, Librairie du Recueil Sirey). L'A., che ha dedicato la sua attività con particolare amore a questi problemi di così viva attualità, pubblicando diversi studi del genere su parecchie riviste francesi, svolge il suo tema con chiarezza, profondità e logica irresistibile.

La vita coniugale comune, e perciò il Bene pubblico, è minata dalla separazione e ancor più dal divorzio. *Peut-il être permis en fait de demander le divorce?* Il Bene pubblico, che deve prevalere su ogni interesse privato e su cui insiste con forza l'A., protesta contro la disgregazione definitiva del focolare. Sarebbe una concessione illegittimamente fatta all'individuo a detrimento del diritto naturale. L'A. espone le relazioni fondamentali tra la domanda di divorzio e il diritto naturale, l'autorità ecclesiastica, il Bene pubblico, la sentenza, il pensiero della S. Sede. Pone due corollari: la domanda di divorzio esige « une cause très pressante et très grave » e « l'autorisation de l'Ordinaire » (*urgentissima et gravissima causa, ab Ordinario cognoscenda*). Arriva quindi alla conclusione: « Présentement, vu la législation civile sur la séparation de corps, il ne peut pas être permis de demander le divorce, car il ne se rencontre en aucun cas une cause qui puisse être agréé par l'Ordinaire comme « très pressante et très grave ». E questo sia per la Francia che per il Belgio.

Que faire présentement contre le divorce? È una battaglia cui devono intervenire tutte le categorie, fedeli e sacerdoti, per la conquista di salde posizioni.

Chiudono l'opera alcuni pratici e preziosi appendici: *Un décret d'official portant autorisation*; *Les jugements de d. et l'attitude du Saint-Siège; La volonté de divorcer et l'enquête sur les dispositions des fiancés; Une solution au problème du d.; Le d. et les statutes des diocèses.*

d. g. b.

GRAZIOLI ANGELO, *La pratica dei confessori* nello spirito del B. Cafasso - cm. 13 × 19 - pp. XII, 359 - Libreria Dottrina Cristiana - Colle D. Bosco (Asti) - 1944.

Da molti sacerdoti, specialmente giovani, si sente spesso il lamento: « Perchè non è possibile avere un testo che riassuma l'esperienza dei nostri Santi nel ministero delle confessioni: un campo inesplorato per i principianti e sempre pieno di incognite? » E sono sempre alla ricerca di un'opera pratica, che segni il passaggio dalla teoria alla realtà quotidiana, che effettui l'inserzione dei principî astratti nei casi concreti.

L'A., Canonico della Cattedrale di Verona, è venuto incontro al desiderio dei suoi confratelli. Ha raccolto, ordinato e fuso, in unità organica, quanto ha potuto trovare, sul ministero delle confessioni, dalle relazioni ai processi diocesani di beatificazione, dalle spiegazioni della teologia morale tenute dal Santo al Convitto Ecclesiastico, dalle prediche ai sacerdoti e ai laici di colui che

apparve ai suoi contemporanei come un secondo S. Alfonso de' Liguori.

Ogni sacerdote, crediamo, non potrà fare a meno di quest'opera, unica nel suo genere, che dovrebbe diventare compagna assidua del più santo dei suoi ministeri, che si presenta, oltre il resto, anche in lussuosa veste tipografica.

d. g. b.

TRA LE RIVISTE

« Archivio di Ricerche Giuridiche »

Raccolta enciclopedica mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. Direzione ed Amministrazione Via Federico Cesi, 44 - Roma - Tel. 31556. Abbonamento per il 1° semestre 1948 L. 1.000 - Sconto del 50 % ai sigg. Magistrati (compresi quelli dell'Ordine Ecclesiastico) ed alle Biblioteche - C.C.P. 1/15245.

Sotto questo titolo, nel gennaio 1947 ha veduto la luce una raccolta enciclopedica mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione.

Sorto in seno allo « Studio di Ricerche Giuridiche » diretto da un valoroso avvocato del Foro di Roma, « l'Archivio », in bella veste tipografica, ha fatto propria un'esperienza ultradecennale del suo fondatore, specializzatosi — con certosina pazienza — nella ricerca di precedenti dottrinari e giurisprudenziali sulle più svariate e complesse questioni di diritto.

La notevolissima diffusione ottenuta in così breve tempo e l'enorme favore incontrato nel mondo giudiziario e forense costituiscono la dimostrazione più eloquente della vitale originalità della Rivista.

La prima e fondamentale caratteristica dell'Archivio consiste nella impostazione sistematica della materia, per cui è possibile una ricerca rapida di qualsiasi argomento (canonico, civile, penale, amministrativo, tributario, ecclesiastico, ecc.).

Ogni fascicolo è diviso in tre parti.

Nella prima sono contenute le « voci » che consentono al lettore, in un pratico coordinamento dei principî legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, uno sguardo d'insieme intorno ad un dato argomento. Una breve nota, redatta da un collaboratore specializzato nella materia, conclude la « voce » facendo, per così dire, il « punto » sull'argomento trattato.

Nella seconda parte è contenuto un « Massimario » tratto dalle più recenti decisioni pronunciate dalla Corte di Cassazione, e dalle decisioni più notevoli di giudici di merito.

Le massime fino ad oggi pubblicate ascendono al rilevantissimo numero di 1611, e costituiscono, nel loro insieme, un materiale prezioso ed aggiornatissimo che, invano, si ricercherebbe — in misura tanto varia e copiosa — in altre riviste giuridiche.

Sette indici, distinti per materia, per articoli di legge, per collaboratori, per estensori, per autorità giudiziaria, per data delle decisioni, per numero delle decisioni, e per il nome delle parti, completano la Rivista e rendono facile e possibile qualsiasi ricerca anche se i dati relativi all'argomento non siano sufficientemente noti.

Tra i collaboratori la Rivista annovera — oltre valentissimi e noti specialisti nelle singole materie — un numeroso stuolo di valorosi magistrati la cui collaborazione costituisce la più sicura garanzia di obbiettività e serietà scientifica cui « l'Archivio » s'informa nella raccolta e nel commento del materiale.

«L'Archivio di Ricerche Giuridiche » è una Rivista che non dovrebbe mancare negli uffici, Enti, Istituti Ecclesiastici ecc., essendo per essa possibile un immediato, pratico orientamento sulle più svariate questioni di attualità.

(*G. L.*)

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Pizzoni Giuseppe, C. M.

Autorizz. Prefett. Decr. n. 816 del 15 ottobre 1947

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

TANQUEREY (A.) — [N. 663] SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Religione, de Christo legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis. Sciolto . . . . . L. 1.350

Vol. II. - De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato. Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. III. - De Deo Sanctificante et Remuneratore, seu de Gratia, de Sacramentis (absque Paenitentia et Matrimonio), et de Novissimis. — Nuova edizione aumentata. Sciolto . . . . . L. 1.125

— [N. 663 A] DE PAENITENTIA ET MATRIMONIO, pars Dogmatica, pro iis qui Synopsim Theologiae Dogmaticae, absque Synopsi Theologiae Moralis comparant. Sciolto . . . . . L. 375

TANQUEREY — [N. 664] SYNOPSIS THEOLOGIAE MORALIS ET PASTORALIS ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi hodiernis moribus accommodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Paenitentia, de Matrimonio et Ordine (Pars Dogmatica simul et Moralis). Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. II. - (Theologia Moralis Fundamentalis) De Virtutibus et Praeceptis; De Censuris; De prohibitione librorum. Sciolto L. 1.125

Vol. III. - De Virtute Justitiae et de variis statuum obligationibus. La questione sociale vi è trattata con ampiezza. Sciolto L. 1.125

DIEKAMP FRANCISCUS [N. 615]: THEOLOGIAE DOGMATICAE. Manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinatis exaravit Franciscus Diekamp; versionem latinam curavit A. M. HOFFMANN O. P., S. Th. Doctor et Lector.

Volumen I. - *Introductio in theologiam dogmaticam — de Deo uno — de Deo trino.* Un vol. in-8° di pag. 428 . . . . L. 1.200

Volumen II. - *De Deo creatore — de Redemptione per Jesum Christum.* Un vol. in-8° di pag. 464 . . . . . L. 1.200

Volumen III. - Pars Prima: *De Ecclesia* (*sub prelo*).

Volumen III. - Pars Secunda: *De Gratia Christi.* Un vol. in-8° di pag. 204 . . . . . L. 675

Volumen IV. - *De Sacramentis tum in communi tum in specie et de Novissimis.* Un vol. in-8° di pag. 578 . . . . L. 1.350

DESCLÉE & C. — EDITORI PONTIFICI — ROMA

Nuovissima edizione 1947

del BREVIARIO ROMANO
con il "NUOVO SALTERIO„

BREVIARIUM ROMANUM

cum Nova Psalterii Versione
PII PAPAE XII
jussu edita

4 volumi in 16° (cm. $16^1/_2$ x 10)

Nuovissima edizione in caratteri nitidi e di facile lettura su vera carta indiana Oxford: testo rosso e nero con artistiche incisioni.

Sciolto . . . . . Lire 13.500

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso sott'oro . Lire 21.000